Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 239 del 30 agosto 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. **523.**

Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcable e Telespazio.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. **523.**

Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcable e Telespazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n.427;

Vista la convenzione aggiuntiva 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n.803;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Vista la convenzione stipulata il 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.1130;

Accertato che il capitale delle società: SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.; Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, è posseduto in maggioranza diretta o indiretta dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), costituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi in esclusiva alla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., con le modalità e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa società, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sempre in ambito nazionale.

Con le limitazioni indicate nella convenzione stessa sono altresì assegnati alla competenza esclusiva della SIP i rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni.

Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi, i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazione mobili marittimi, i servizi dei telegrammi e del telex, nonché gli altri servizi specificati nella convenzione richiamata nei commi precedenti.

Art. 2.

Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalità e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa società, i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni:

Algeria;
Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
Egitto;
Libia;
Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
Tunisia;
territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S.

È altresì di competenza esclusiva della società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.

Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonché i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.

Art. 3.

Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalità e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa società, l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art. 4.

Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, opererà — ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari — la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sostituiscono quelle vigenti con le stesse società ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo art. 6 dovranno essere opportunamente adeguate.

Art. 6.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI — GAVA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 9

CONVENZIONI

TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LE SOCIETÀ SIP, ITALCABLE E TELESPAZIO

C O N V E N Z I O N E

tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP-Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n 156,d'ora innanzi indicato brevemente Codice P T , ed in particolare il quarto comma dell'art 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984, prot. 3756/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario -direttamente o indirettamente- di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della SIP -Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p a ;
- Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società concessionarie ITALCABLE -Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S p A e TELESPAZIO S p A per le Comunicazioni Spaziali;
- Vista la Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI -Radiotelevisione Italiana S.p.A.-, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n.521;

Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale dott. Ugo Monaco --------------------------------,all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la SIP -Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "SIP" o "Società" rappresentata dal Presidente dott. ing. Ottorino Beltrami , in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 1984 si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 - Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni, sempre in ambito nazionale, con le modalità e le limitazioni di cui ai successivi commi e agli artt 9 e 10 e salvo quanto disposto dal successivo art 11

I rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni sono assegnati alla competenza esclusiva della Società, salvo per quanto riguarda i servizi di cui al penultimo comma del presente articolo e salvo quanto previsto dai successivi artt.33, 34 e 64

I suddetti servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in ambito nazionale sono espletati congiuntamente mediante un'unica rete costituita ed esercita con l'apporto dell'Amministrazione e della Società secondo le modalità e le competenze fissate nel successivo già richiamato art.9

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a non concedere ad altri l'installazione e l'esercizio degli impianti di propria competenza ed i relativi servizi

L'Amministrazione e la Società svilupperanno gli impianti di rispettiva competenza in modo che, attraverso la numerizzazione già in atto della rete telefonica si pervenga, secondo gli indirizzi fissati nel Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni approvato dal CIPE, gradualmente alla realizzazione ed attivazione della rete numerica integrata nei servizi. L'Amministrazione e la Società realizzeranno il primo strato della rete integrata entro il 1990 e la Società si impegna ad attivare -avuto riguardo alle possibilità offerte dalle imprese di produzione nazionale- nuove linee di centrale in tecnica elettronica, nella misura indicata nel suddetto Piano e negli aggiornamenti dello stesso, nonchè a collegare a detta rete l'utenza, non appena risultino disponibili i relativi impianti per l'effettuazione dei servizi.

In attesa che si pervenga alla loro integrazione nella rete, i servizi di telecomunicazioni sono espletati, oltre che mediante la rete telefonica pubblica e le sue specializzazioni ed integrazioni, anche utilizzando eti pubbliche specializzate costituite ed esercite secondo le modalità e le competenze fissate nel già ricordato art.10.

Non sono compresi nella presente concessione i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazioni mobili marittimi, dei telegrammi e del telex, nonchè il servizio per il pubblico svolto dall'Amministrazione, ai sensi del sesto comma del successivo art 34

L'Amministrazione si riserva, comunque, di utilizzare la propria rete telex per i servizi che risulteranno tecnicamente possibili

Resta in ogni caso fermo che i gestori della rete debbono provvedere, ciascuno nell'ambito delle competenze fissate nel successivo art.9, coerentemente all'obbligo che per qualsiasi servizio di telecomunicazioni siano utilizzati, quando disponibili, i mezzi, inclusi quelli diretti, della rete pubblica di telecomunicazioni disciplinata nel presente articolo. A tal fine, per evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, particolari intese verranno altresì ricercate tra i gestori della rete ed il gestore pubblico nazionale per i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi

Art.2 - Scopo sociale

L'installazione e l'esercizio degli impianti nonchè la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali

Alla Società è consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonchè i servizi di trattamento delle informazioni, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo

Le attività di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

La Società, ove necessario, è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa

La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art 58

Art.3 - Sede legale e domicilio della Società

La sede legale della Società, stabilita nel comune di Torino, non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione

La Società agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via Flaminia 189 Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione

Art.4 - Capitale sociale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato all'entità, al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi

In conseguenza la Società si impegna

a) ad avere alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L 2 400 000 000 000 (duemilaquattrocento miliardi) interamente versato;

b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo

degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potrà indicare la misura dei predetti aumenti.

Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'IRI

L'Amministrazione può, in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente

Art.5 - Amministratori-Dirigenti

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli Amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani

Del Consiglio di Amministrazione della Società fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sarà versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto.

Del Collegio sindacale della Società fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri.

Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione

La Società è obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art.6 - Personale della Società

Il personale della Società -compatibilmente con la normativa della Comunità Economica Europea- deve avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

La Società stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente

esercizio degli impianti.

La Società ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Art.7 - Struttura organizzativa territoriale della Società

La Società è obbligata a rendere preventivamente note all'Amministrazione eventuali modifiche da apportare alla propria struttura organizzativa territoriale quale risulta dall'allegato A della presente Convenzione.

Art.8 - Fonti normative

La concessione è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione

La SIP è tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Società è tenuta, altresì, al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia

L'istituzione e l'espletamento da parte della Società di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e per gli altri servizi di tipo telegrafico a velocità di trasmissione superiori a 300 baud sulla rete telefonica pubblica e su circuiti diretti, la SIP è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata con D M. 4.8.1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, che rimangono in vigore per la parte compatibile con la presente Convenzione, salvo revisione di comune intesa fra le parti

Art.9 - Competenza degli impianti e dei collegamenti

Sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti

a) reti urbane, settoriali, distrettuali e compartimentali;

b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali, nei limiti di cui al successivo comma quarto

c) impianti per i collegamenti internazionali per il traffico di frontiera, limitatamente alle località oltre frontiera stabilite d'intesa tra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere

La funzione di transito intercompartimentale viene svolta dagli autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, salvo quanto previsto al successivo comma ottavo

Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti:

a) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei *collegamenti fra i centri di compartimento;*

b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali nei limiti di cui al successivo comma quarto;

c) rete internazionale ivi compresi gli autocommutatori nazionali per traffico internazionale;

d) ogni altro impianto per servizio di Stato.

I collegamenti trasversali nazionali utilizzano i mezzi ed i sistemi trasmissivi intercompartimentali dell'Amministrazione e quelli della Società afferenti al o ai compartimenti terminali, salvo quanto stabilito ai successivi commi quinto, sesto e settimo, secondo gli instradamenti tecnicamente ed economicamente più razionali, in funzione della struttura delle reti.

Nel caso di collegamenti trasversali nazionali realizzabili su direttrici intercompartimentali dell'Amministrazione, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono interamente costituiti con mezzi e sistemi trasmissivi dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di collegamenti trasversali nazionali interessanti aree compartimentali limitrofe, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società.

In casi particolari, d'intesa con l'Amministrazione e sempre che ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potranno essere realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società collegamenti trasversali nazionali anche fra aree vicine di compartimenti non limitrofi.

La funzione di transito intercompartimentale di ordine superiore, rispetto a quella propria degli autocommutatori interdistrettuali di transito, se resa necessaria dalla esigenza di ottimizzare la struttura della rete intercompartimentale, verrà espletata dagli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione e/o dagli stessi autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.

Il traffico internazionale è, di norma, instradato attraverso gli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può provvedere alla installazione ed esercizio di eventuali sezioni di commutazione per il traffico internazionale in quei centri di compartimento ove, d'intesa con la Società, ragioni tecnico-economiche lo consiglino.

Gli eventuali collegamenti trasversali internazionali, anche se attestati agli autocommutatori interdistrettuali della Società, vengono in ogni caso stabiliti d'intesa fra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni este-

re

Il collegamento fra i centri di compartimento ed i centri nazionali è stabilito esclusivamente mediante i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione

L'Amministrazione e la Società provvedono, d'intesa, alla definizione della struttura e delle caratteristiche della rete intercompartimentale, nonchè alla programmazione ed allá realizzazione dei relativi circuiti sia di transito che trasversali, secondo le procedure di cui al successivo art 20, e quelle che verranno stabilite di comune accordo

Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la Società, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie compartimentali, ha l'obbligo di utilizzare i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione sulle stesse direttrici, quando ciò sia conveniente sotto il profilo tecnico-economico Analogo obbligo ha la Società per i collegamenti internazionali per il traffico internazionale di frontiera

Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, fermo restando che le competenze per le funzioni di commutazione che potranno essere svolte a terra per il sistema satellite risponderanno a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre -fatta eccezione per quelli realizzati dalla Società per lo svolgimento del traffico terminale di utente di cui al successivo art.12- essi saranno assegnati ai gestori dei servizi nazionali o alla Concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione

Nel caso in cui l'Amministrazione assegni ai gestori di cui sopra l'impianto e l'esercizio dei suddetti complessi antenna ricetrasmittenti, gli stessi sono di competenza

- dell'Amministrazione quando sono ubicati nei centri nazionali e negli altri centri di compartimento telefonico, se il relativo traffico viene instradato tramite la centrale interdistrettuale terminale e/o di transito;
- della SIP in tutti gli altri casi.

L'Amministrazione e la Società provvederanno, d'intesa con la Concessionaria del sistema spaziale, alla definizione delle funzioni che il sistema satellite deve svolgere e delle relative specifiche

L'Amministrazione provvede altresì alla costituzione ed esercizio dei sistemi telegrafici per la stampa, nonchè dei sistemi di telegrafia necessari per la cessione all'utenza di circuiti telegrafici diretti per velocità di trasmissione fino a 300 baud.

I rapporti fra l'Amministrazione e la Società, connessi agli

adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale, sono disciplinati dalle norme di cui all'allegato B

Art.10 - <u>Competenze degli impianti e dei collegamenti relativi alle reti pubbliche specializzate</u>

Fermo restando quanto stabilito nel precedente art 9 relativamente ai mezzi e sistemi trasmissivi, sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto

a) i collegamenti di utente e le relative terminazioni di rete;

b) gli impianti terminali che svolgono anche le funzioni di raccolta degli utenti, di commutazione locale tra gli stessi e di concentrazione del relativo traffico.

Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti:

c) centrali di commutazione nei centri primari per il transito del traffico nazionale;

d) centrali di transito nazionali per il traffico internazionale.

La Società si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a completare gli impianti di competenza di cui al precedente punto b); l'Amministrazione disporrà i necessari accertamenti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'assolvimento del predetto impegno

La rete pubblica per dati a commutazione di circuito utilizza gli impianti specializzati della rete telefonica (fonia-dati) della Società e le centrali elettroniche telex-dati dell'Amministrazione che saranno tra di loro interconnessi secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, Telecomunicazioni ed Automazione

L'Amministrazione e la Società provvedono d'intesa alle varie fasi di definizione della struttura tecnica delle reti, programmazione, progettazione, costruzione, attivazione dei relativi impianti, previa approvazione da parte degli Organi competenti secondo le norme vigenti

La Società, alla quale è affidato il rapporto con l'utenza, collabora altresì con l'Amministrazione per la gestione delle reti al fine di assicurare l'efficienza del servizio.

Art.11 - <u>Servizi di trattamento delle informazioni</u>

Le reti di cui all'art.1 possono essere dotate, da parte dei relativi gestori, di opportuni equipaggiamenti e funzioni per svolgere anche servizi di trattamento delle informazioni da fornire agli utenti che ne facciano richiesta

I servizi di trattamento delle informazioni, quando forniti attraverso apparecchiature terminali, possono essere svolti,

oltre che dai gestori, anche da terzi, sempre che per il trasporto delle informazioni al di fuori della sede di utente siano utilizzati gli impianti diretti o commutati delle reti pubbliche, sia richiesta la prescritta concessione per sede d'utente all'Amministrazione e siano corrisposti i previsti canoni in base alle disposizioni delle norme vigenti.

L'effettuazione delle suddette prestazioni e la messa in opera dei relativi equipaggiamenti non dovranno provocare appesantimenti economici, nè ritardi allo sviluppo programmato delle reti e dei servizi in concessione.

Art.12 - Apparecchiature terminali d'utente

Gli abbonati alla rete pubblica di telecomunicazioni hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente per la fornitura e la messa in opera delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, costituito a cura della Società, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione, omologati ed autorizzati dall'Amministrazione con la procedura prevista dalle norme vigenti, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte della Società.

Salvo casi che saranno determinati dalla Amministrazione, nell'impianto principale sono compresi gli equipaggiamenti delle terminazioni dei collegamenti, anche diretti, della rete pubblica presso la sede d'utente (modem, DCE - Data Circuit Equipment - e similari non integrati nel terminale di utente e complessi d'utente per collegamenti via satellite), nonchè le apparecchiature che svolgono la funzione di commutazione tra i collegamenti diretti della stessa rete pubblica.

Art.13 - Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.

Gli impianti debbono essere rispondenti -per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento- ai Piani regolatori che la Società assume l'obbligo di osservare, in particolare per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, nonchè per le prescrizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti

Qualora la revisione dei Piani regolatori comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, saranno rideterminate, su richiesta della parte interessata, le aliquote di ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 52.

La Società informerà l'Amministrazione sei mesi prima della messa in esercizio sulla rete delle apparecchiature che presentino nuove caratteristiche funzionali

Art.14 - Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore

La Società è tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione

Art.15 - Interferenze

L'Amministrazione assegna alla Società le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi.

Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Società, ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime

Art.16 - Obbligo della Società di assumere in uso impianti dell'Amministrazione

Nei casi in cui, in attuazione dell'obbligo assunto con il 14° comma dell'art 9, la Società debba utilizzare circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione nell'ambito compartimentale, nonchè quelli per il traffico di frontiera per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la richiesta deve essere presentata contestualmente alla data di presentazione del Piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al terzo anno del Piano stesso.

L'Amministrazione, non oltre sei mesi dalla presentazione delle richieste, comunicherà l'entità dei circuiti e mezzi trasmissivi che metterà a disposizione alle scadenze indicate dalla Società.

L'Amministrazione, qualora non comunichi, nei termini di cui al comma precedente, l'impegno di assicurare la disponibilità dei circuiti e mezzi trasmissivi richiesti, autorizza la Società a provvedere direttamente

L'Amministrazione confermerà le consegne dei circuiti e mezzi trasmissivi nell'anno precedente le previste consegne; in caso contrario autorizza la Società a provvedere direttamente.

Le modalità pratiche per la cessione in uso e per l'esercizio dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti dall'Amministrazione alla Società, nonchè per la loro eventuale retrocessione, saranno fissate di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società e saranno soggette a revisione, ove se ne presenti l'opportunità, in rapporto alla evoluzione tecnica nel campo della trasmissione.

Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verrano realizzate nei propri locali dall'Amministrazione o dalla Società in base a criteri di convenienza tecnico-economica.

Nell'allegato C sono indicati i canoni da applicarsi alla Società per la cessione dei detti circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, comprendenti l'esercizio e, quindi, la manutenzione dei medesimi e le modalità per la loro determinazione e revisione.

Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione e la Società, ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Art.17 - <u>Obblighi relativi alla cessione in uso all'Amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della Società.</u>

La Società si obbliga a cedere in uso all'Amministrazione, costituendoli *appositamente se necessario*, circuiti e mezzi trasmissivi o apparecchiature varie occorrenti per la costituzione delle reti o di impianti di competenza dell'Amministrazione in relazione ai servizi gestiti direttamente o in concessione.

La relativa richiesta deve essere presentata alla Società con un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna nel caso trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti, rispettivamente, le aree urbane e settoriali, oppure aree di ordine superiore. Negli altri casi la data della consegna sarà di volta in volta concordata tra le parti

Le condizioni e le modalità per la cessione in uso all'Amministrazione e per la retrocessione alla Società dei predetti mezzi ed apparecchiature nonchè per il loro esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra l'Amministrazione e la Società a mente dell'art. 16 per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione.

I canoni dovuti dall'Amministrazione sono indicati nell'allegato C alla presente Convenzione e saranno fissati in misura pari (o comunque con gli stessi criteri) a quelli stabiliti per la cessione in uso alla Società di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penali previste dalla Convenzione e si riserva, altresì, il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di

procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Art.18 - Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

L'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato è disciplinato da appositi atti di concessione, redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili la cui durata non potrà superare quella della presente Convenzione

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno.

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi di telecomunicazioni, ivi compresi quelli ausiliari ed accessori Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società stessa.

In caso di richiesta di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso, giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione

Le Amministrazioni contraenti si riservano, inoltre, in ogni tempo la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato.

La Società non può, senza aver ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti, qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni.

Per l'installazione, a richiesta delle Amministrazioni, di telefoni a disposizione del pubblico in immobili delle Amministrazioni stesse, queste ultime sono tenute a mettere a disposizione gli spazi necessari.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del *Codice Civile*.

Art.19 - Impianti eseguiti a carico dell'Amministrazione

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei comuni e delle frazioni eseguiti a carico totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprietà alla Società alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario

Art.20 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi

I Piani pluriennali della Società concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformità alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni, che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi, e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni.

Entro il mese di settembre di ciascun anno la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della *pianificazione economica nazionale*.

Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano

Ogni anno si provvederà all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra le previsioni del precedente il Piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi riferiti all'intero territorio nazionale e partitamente per il Mezzogiorno

- previsioni della Società sull'andamento dell'utenza, del traffico e dei servizi
- programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione,

riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell anno sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;

- investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma;
- prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalità indicate dal presente articolo

Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

La Società provvederà a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi

In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Società, in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti

Detti Piani, a livello compartimentale, devono essere predisposti per un periodo di tre anni e devono contenere

- le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi;
- le previsioni di sviluppo dell'utenza;
- le previsioni sull'andamento del traffico extra-urbano;
- le indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza e dei servizi, con specifica illustrazione

  delle eventuali modifiche di assetto delle reti urbane, settoriali e distrettuali;

  dell'eventuale estensione alle località minori della rete urbana del capoluogo;

  delle nuove centrali urbane da realizzare, con l'indicazione oltre che della rete di appartenenza, della potenzialità in linee, sia iniziale che a saturazione, prevista;

delle nuove centrali interurbane da realizzare, con l'indicazione oltre che del centro di appartenenza, delle funzioni da svolgere, della potenzialità in giunzioni, sia iniziale che a saturazione, prevista;

delle nuove infrastrutture interurbane in cavo, in ponte radio o mediante qualsiasi altro mezzo trasmissivo;

dell'eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei nuovi lavori programmati

La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione.

L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi: detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati.

Tenuto conto di quanto previsto dal comma tredicesimo dell'art.9, il Piano esecutivo intercompartimentale è redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Società per un periodo di cinque anni e deve specificare:

- le previsioni sulla dinamica della domanda e dei servizi e dei relativi traffici intercompartimentali;

  il dimensionamento dei collegamenti e degli autocommutatori intercompartimentali necessari per l'espletamento del traffico previsto a fine quinquennio;

  la indicazione dei mezzi necessari per soddisfare tutte le esigenze del quinquennio;

- la temporizzazione degli interventi;

- la ripartizione delle competenze per la esecuzione degli interventi

Tenuto conto di quanto previsto dal comma quinto dell'art.10, il Piano esecutivo delle reti pubbliche specializzate è redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Società per un periodo di cinque anni e deve specificare

- previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi;

- previsioni di sviluppo dei diversi tipi di utenza;

- previsioni sull'andamento dei traffici.

- localizzazione e dimensionamento degli impianti e dei collegamenti necessari a fine quinquennio;

  temporizzazione degli interventi

  ripartizione delle competenze per l'esecuzione degli interventi stessi

Il Piano intercompartimentale e quello per le reti pubbliche

specializzate saranno sottoposti, per l'approvazione, ai competenti Organi ministeriali.

In sede di attuazione dei Piani esecutivi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione e la Società consolideranno annualmente il fabbisogno di impianti, circuiti e mezzi trasmissivi da approntare entro il successivo terzo anno, le cui consegne dovranno essere confermate nell'anno precedente la prevista attivazione Nel caso si verificassero ritardi nei suddetti termini, ovvero si manifestassero imprevedibili esigenze,l'Amministrazione concedente potrà richiedere o accordare ai gestori di approntare, in via transitoria, i mezzi necessari anche al di fuori delle competenze fissate negli artt 9 e 10

I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Art.21 - Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione degli impianti stessi

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche od entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art.22 - Collaudi

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Società, al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione.

Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

E' altresì in facoltà dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Società, ai sensi dell'art.193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Art.23 - Brevetti

La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Ammi-

nistrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art.24 - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione ed il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società.

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penali e le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione od al loro completamento a totale carico della Società.

Le spese sostenute dall'Amministrazione -calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore e determinate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni- dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie.

Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art. 57 della presente Convenzione.

Art.25 - Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni

Art.26 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, de-

personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio

La Società assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art 51, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Società Concessionaria e la Fondazione stessa; la Società potrà affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate

Art.27 - Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono, anche se dotate di un posto telefonico pubblico -che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana- tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che si impegnano a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla centrale urbana più vicina In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati

Salvo quanto previsto dai commi terzo e quarto del presente articolo, la rete urbana comprende, di regola, il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di dieci km dal centro; essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i comuni finitimi a quello prescelto come sede di "Centro di rete urbana" purchè la distanza minima tra i perimetri abitati dei rispettivi capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km.; tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore a ottomila unità

I collegamenti urbani richiesti per traslochi e per nuovi abbonamenti, entro i limiti dello sviluppo previsti dai Piani tecnici approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti non oltre trenta giorni dalla ultimazione della specifica fase operativa dei lavori di cui ai Piani stessi

Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle

richieste di nuove utenze, la Società dovrà tenere conto delle nuove esigenze in occasione della presentazione dei Piani tecnici, e sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione i progetti di adeguamento degli impianti con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 20 della presente Convenzione.

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione, sentita la Società, quest'ultima si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico separando quello urbano da quello interurbano.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.

Art.28 - Tutela dell'utenza

Le garanzie che la Società deve offrire all'utente in ordine alla regolarità ed all'efficienza del servizio e le conseguenze di eventuali disservizi debbono essere contenute e disciplinate in un nuovo "Regolamento di servizio" da approvarsi con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, previo parere del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione e del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Art.29 - Qualità del servizio

La Società è obbligata ad adeguare i propri impianti e gli equipaggiamenti di centrale in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico in armonia con quanto prescritto dal Piano regolatore in termini di qualità del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare necessari riscontri al fine di verificare l'osservanza del suddetto obbligo, anche alla luce di quanto previsto dal precedente art.14.

Nel caso l'Amministrazione riscontrasse gravi e perduranti insufficienze nell'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà applicare, previa formale contestazione, le penali di cui al primo comma del successivo art.59.

Per quanto concerne il servizio internazionale, l'Amministrazione e la Società terranno conto, ai fini della ulteriore estensione della relativa teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonchè degli orientamenti dei Paesi esteri.

Per il periodo necessario a dare attuazione a quanto previsto nel successivo art.33, la Società manterrà adeguati

impianti di commutazione manuale per lo svolgimento del servizio interurbano tramite operatrice, salvo eventuali limitazioni e diverse modalità di servizio che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società.

La Società, fermo l'obbligo di effettuare la fatturazione degli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale, è obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione dei canoni stabiliti, un dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso

L'introduzione di impianti di nuova tecnica elettronica dovrà consentire di fornire gradualmente all'utenza, alle condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione sentita la Società, la documentazione scritta delle relative comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.

Art.30 - Sviluppo del servizio nei piccoli centri - Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Società

La Società si obbliga

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito nazionale ed internazionale;

b) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;

c) ad istituire, alle condizioni e modalità da concordare, posti telefonici, permanenti o temporanei, coordinando la propria attività con quella espletata dall'Amministrazione ai sensi del 2° comma del successivo art 34, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilità, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica;

d) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due Concessionarie e l'Amministrazione;

e) a provvedere all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'Amministrazione per l'espletamento dei servizi. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate dall'Amministrazione o dalla Società in base a criteri di convenienza tecnico-economica; nel caso di terminazioni realizzate dall'Amministrazione in locali della Società, quest'ultima provvederà alla

relativa manutenzione.

In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 9, la Società si obbliga altresì ad instradare sulla rete compartimentale il traffico internazionale ed a realizzare sui propri autocommutatori tutto quanto necessario per consentirne l'espletamento e, ove occorra, la relativa registrazione.

Nelle centrali nazionali, nonchè in quelle eventuali sezioni di commutazione internazionale che dovessero essere costituite in armonia a quanto previsto dal 10° comma del suddetto art.9, tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale, viene realizzato direttamente dall'Amministrazione.

Art.31 - Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Servizio di recapito degli avvisi telefonici

1) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel.

Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto nelle località minori, la Società è tenuta:

a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta (che in prosieguo saranno più brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'Amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica;

b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessaria per gestire, nei limiti dell'orario di servizio dei posti telefonici pubblici, il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle località minori, che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'Amministrazione, e i C.T.R. situati nei Centri di Distretto telefonico e allo scambio diretto dei fonotel tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto;

c) a provvedere direttamente, ove occorra con la cooperazione dell'Amministrazione e nei limiti dell'orario di servizio dei posti telefonici pubblici, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'Amministrazione.

Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il

termine per l'estensione del servizio ai posti telefonici pubblici che saranno indicati dall'Amministrazione è stabilito in sei mesi dalla comunicazione scritta

Ai fini anzidetti la Società è tenuta ad installare presso i C T.R un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'Amministrazione dislocati nel Distretto

Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi Distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti alla Società.

Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'Amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'art 40.

Per la ricezione dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, la Società è autorizzata ad impiegare apparecchiature automatiche, previe intese con l'Amministrazione.

La Società è obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle località ove il servizio è espletato dai posti telefonici pubblici, dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici

Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sarà effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'Amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sarà effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi

I corrispettivi dovuti alla Società per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato D alla presente Convenzione

Essi sono soggetti a revisione ogni triennio per essere

adeguati al costo dei servizi ed alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma.

Alle variazioni conseguenti si provvederà con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione.

Servizio di recapito degli avvisi telefonici

Nelle località da stabilirsi di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società, gli uffici P.T. dell'Amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della Società con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici

A tal fine la Società si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati, apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi

Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 40 della Convenzione.

Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la Società corrisponderà all'Amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.

Art.32 - Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale

La Società è tenuta ad apprestare i mezzi necessari per l'espletamento, nell'ambito di ciascun Distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati

Tale servizio è espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel Centro di Distretto telefonico.

A ciascun ufficio è assegnato un numero telefonico speciale, che per le chiamate ad esso dirette non darà luogo ad alcun impulso di conteggio e che sarà pure utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrammi e fonotel ai C.T.R. nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura.

La soprattassa telefonica a carico degli abbonati ed i compensi da corrispondere dall'Amministrazione alla Società sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e successive modifiche.

L'Amministrazione, previe intese con la Società, può affidare a quest'ultima la gestione di uffici di dettatura fonica dei telegrammi

Art.33 - Espletamento del traffico tramite operatrice

Il traffico nazionale tramite operatrice -che utilizzerà un numero di prenotazione unificato in sostituzione degli

attuali 10 e 14- sarà svolto dall'Amministrazione secondo quanto sarà stabilito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione

Il servizio interurbano ed internazionale di frontiera tramite operatrice, effettuato dalla Società, deve essere accessibile all'utenza con orario permanente, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, sentita la Società

Art.34 - Posti pubblici

Per quanto attiene i posti telefonici pubblici in gestione diretta da parte dell'Amministrazione e della Società, saranno convenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione le modalità per assicurare una presenza coordinata dei due gestori sul territorio nazionale

L'Amministrazione può istituire propri posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni o incontri e per esigenze di Stato e, permanenti -sentita la Società- negli aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilità, sociali o del turismo, lo richiedano

L'orario di servizio dei posti telefonici pubblici sarà stabilito dall'Amministrazione sentita la Società e riveduto di norma ogni biennio; speciali orari di servizio potranno essere richiesti dall'Amministrazione per i posti telefonici pubblici ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali

E' consentito alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dall'Amministrazione e/o dalla Società, in conformità a quanto sarà stabilito in applicazione del 1° comma del presente articolo

L'Amministrazione ed i Ministeri dell'Interno e della Difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese

L'Amministrazione provvede, altresì, attraverso i propri uffici postali ed i posti telefonici pubblici, allo svolgimento del servizio fac-simile nazionale ed internazionale per il pubblico (bureaufax) Negli stessi uffici potranno essere svolti anche altri servizi di telematica, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il servizio fac-simile per il pubblico può essere svolto dalla Società attraverso propri posti pubblici, alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società

Su richiesta dell'Amministrazione, la Società provvederà ad installare presso gli uffici postali apparecchi telefonici

pubblici a prepagamento per il traffico urbano ed extraurbano.

Gli spazi necessari per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso i suddetti uffici o presso qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, saranno posti gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Per l'introduzione di servizi di telecomunicazioni e telematica per il pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al presente articolo, la Società si impegna a fornire, previ accordi con l'Amministrazione, i mezzi trasmissivi e quant'altro necessario, secondo i canoni di cui all'allegato C della presente Convenzione.

Art.35 - Servizio delle commissioni per telefono

Qualora l'Amministrazione lo richiederà, la Società sarà tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso centro telegrafico di raccolta, con le modalità e le limitazioni previste dalle norme vigenti.

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art. 311 del Codice P.T.

Art.36 - Segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Art.37 - Divieto di pubblicità

Alla Società è fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.

La Società potrà, comunque, svolgere attività informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.

Art.38 - Pubblicazione dell'elenco degli abbonati

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi alfabetici, per rete, degli abbonati ai servizi dati in concessione.

La Società è altresì obbligata a distribuire, in utilizzazione gratuita agli abbonati, l'elenco annuale relativo alla rete di appartenenza.

Nei confronti degli abbonati interessati, la Società è altresì obbligata a provvedere al recapito degli elenchi al relativo domicilio verso un compenso da stabilire d'intesa con l'Amministrazione.

La Società inoltre consentirà agli altri gestori del servizio telefonico e alle Amministrazioni estere con le quali l'Amministrazione abbia raggiunto accordi al riguardo, l'accesso al sistema automatizzato informazioni elenchi abbonati tramite terminali di cui saranno stabiliti, di comune intesa, sia il numero che l'ubicazione in relazione alle esigenze del servizio e alla struttura e disponibilità

del sistema stesso; in linea di massima sarà collegato un terminale per ogni località ove i gestori telefonici sono presenti con una centrale di commutazione manuale ed un terminale per ogni Amministrazione estera

Per l'accesso al sistema di cui sopra sono a carico dei gestori interessati le apparecchiature terminali ed i collegamenti eventualmente messi a disposizione dalla Società

Art.39 - Precedenza delle comunicazioni di Stato Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore

Le conversazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessità pubblica In tal caso il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art.40 - Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Società

Sono esenti dalle spese di impianto, trasloco e traffico urbano e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n 1417, fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di prova e servizio dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al successivo art 52

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale applicato agli Organi centrali e periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per speciali ragioni connesse ad effettive esigenze di servizio -accertate dai competenti Organi centrali dell'Amministrazione- abbia necessità di disporre del collegamento telefonico.

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta a disabilitare alla teleselezione i collegamenti di cui ai precedenti commi, sempre che il criterio sia previsto dalla centrale cui i collegamenti sono attestati. Quando i collegamenti non sono disabilitati la Società è tenuta a provvedere a che tutte le linee di centrale cui fanno capo

gli apparecchi, di cui al presente articolo, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da comunicazioni urbane, ovvero, nelle more, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette bimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori quando questi scatti non superino il numero di 666 per bimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero.

I collegamenti in parola, salvo per quanto concerne le esenzioni di cui al 1° comma, sono considerati ad ogni altro effetto come appartenenti alla categoria A di abbonamento.

Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti commi non dovrà superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun Distretto con più di cinquantamila abbonati e l'1% per i rimanenti, ad eccezione del Distretto di Roma per il quale detta percentuale è portata all'1,25%.

La Società è tenuta a praticare, nei confronti del personale in servizio od in quiescenza dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, le stesse facilitazioni tariffarie eventualmente accordate al proprio personale in servizio o in quiescenza per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato.

Ai fini dell'osservanza delle norme in vigore, la Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei circuiti sociali per l'effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico per ragioni di servizio.

Art.41 - Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici dell'Amministrazione

La Società, in casi particolari ed in via temporanea, a richiesta dell'Amministrazione, è obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa.

Per tale gestione verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Società.

Art.42 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa

La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorità militari, da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Art.43 - Facoltà dello Stato di sospendere od assumere il servizio

Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessità pubblica - il Governo può, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei

materiali della Società ed assumere i servizi in sua vece

Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, è redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla Società un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati

Art.44 - Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere, concernenti i servizi oggetto della concessione, saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società

L'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani nei Congressi e nelle Organizzazioni internazionali nei quali vengono trattate questioni attinenti ai servizi di cui al 1° comma

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa

Art.45 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della concessione

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano

Art.46 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento dei proventi e del canone che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari;

e) le verifiche circa l'osservanza degli obblighi di cui agli artt.27, 28, 29 e 30 e, in particolare, sulla garanzia dei diritti degli utenti relativi alla qualità e regolarità del servizio.

La Società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati

Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione

Art 47 - Ammortamento

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica

Art.48 - Bilancio ed inventario

La Società deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonchè, contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n 216

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore

La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Art.49 - Relazioni statistiche

La Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiat sulla consistenza degli imp anti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione

La Società è obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalità di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dalla Amministrazione, sentita la Soc età stessa

Art.50 - Tariffe

Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione e per quelli espletati congiuntamente con l'Amministrazione in base alla presente Convenzione, sono determinati con la procedura prevista dalle vigenti norme in materia

Le tariffe ed i canoni anzidetti debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrata

gestione dei servizi sopra indicati, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento approvati per la Società e l'Amministrazione.

Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, tenuto conto delle competenze in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), per la loro definizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con lo stesso CIP e di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede annualmente, entro i termini previsti nei successivi commi, alla verifica della congruità delle entrate dei gestori (escluse per l'Amministrazione le sovvenzioni del Tesoro) in relazione ai costi effettivi del servizio, tenendo conto per la Società degli oneri per l'ammortamento degli impianti, da determinare anche in relazione alle esigenze di autofinanziamento degli investimenti (avendo presenti le aliquote e le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione), nonchè degli oneri finanziari a carico della Società stessa e per l'Amministrazione, oltre alle spese correnti, delle spese in conto capitale relative all'autofinanziamento degli investimenti e degli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione

In sede di verifica di cui al comma precedente dovrà considerarsi un'equa remunerazione del capitale sociale da definirsi sulla base degli elementi forniti dalla Società, opportunamente valutati e verificati In tale sede, sarà considerato anche l'eventuale avanzo di gestione dell'Amministrazione

Su iniziativa dell'Amministrazione, o su richiesta della Società, potranno essere effettuate verifiche di congruità in anticipo rispetto alla scadenza annuale di cui al precedente terzo comma

La Società, ai fini delle verifiche di congruità delle tariffe e dei canoni, è tenuta a presentare all'Amministrazione - entro il mese di luglio - proiezioni biennali dei prevedibili costi e ricavi, con riferimento all'esercizio in corso ed a quello successivo, opportunamente documentate nelle singole voci di costi e di ricavo, desurte dalla propria contabilità industriale, ed elaborate tenendo presente i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei programmi di investimento di cui all'art 20

Le anzidette verifiche di congruità saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione delle tariffe e dei canoni per l'anno successivo

Nell amb to delle verifiche di cui al precedente terzo comma aranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente Di tali

scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione delle nuove tariffe

Le tariffe dei servizi accessori offerti opzionalmente all'utenza saranno comunicate dalla Società all'Amministrazione

Art.51 - Canone di concessione

A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione

Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%

Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facoltà di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Società per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art 31 della presente Convenzione

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società

Art.52 - Ripartizione dei proventi del traffico

1 Traffico interurbano

Spetta all'Amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art 292 del Codice P T ed applicata, in base al vigente provvedimento tariffario e successive eventuali modifiche, sul traffico interurbano

L'importo della soprattassa viene ricavato dai dati forniti dagli organi di registrazione associati agli organi di tassazione; detti dati debbono essere depurati del 2,7% per tener conto delle conversazioni che non

danno comunque luogo ad addèbito all'utenza

Tenuto conto che per l'espletamento del traffico interurbano viene utilizzata un'unica rete, costituita e gestita con apporti dell'Amministrazione e della SIP, i proventi di detto traffico, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa conguaglio per il settore telefonico, sono ripartiti nel modo seguente

a) Proventi del traffico interurbano automatico (compreso il settoriale)

Per la determinazione de proventi del traffico interurbano automatico vengono utilizzati i dati registrati dagli appositi contatori associati agli organi di tassazione Negli anzidetti proventi vanno compresi anche quelli derivanti dall'espletamento di traffico interurbano tramite le specializzazioni ed integrazioni della rete telefonica

Nei casi in cui i contatori registrino cumulativamente traffico interurbano, internazionale ed intercontinentale -e fino a quando non saranno state completate le modifiche tecniche necessarie per la registrazione separata del traffico interurbano-, i proventi di detto traffico interurbano saranno ottenuti depurando i dati cumulativi di traffico di quelli riferibili al traffico internazionale continentale ed intercontinentale, rilevati dalle apposite apparecchiature centralizzate di cui al successivo punto 2

La valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L.80 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni per la regolarizzazione dei rapporti contabili tra i gestori) e viene rettificata con i maggiori e minori proventi -derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza- attribuibili al traffico automatico interurbano, in proporzione al relativo numero degli impulsi

I proventi così calcolati, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione nella misura del 18,528% e alla SIP nella misura dell'81,472%.

b) Proventi del traffico telefonico interurbano da utente (compreso il settoriale) e da posto telefonico pubblico svolto tramite operatrice

Tali proventi, per la parte derivante dall'applicazione delle relative tariffe, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione e alla SIP nelle stesse percentuali fissate nel precedente punto a), mentre spettano per intero

al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento per la parte che deriva dalle quote fisse aggiuntive stabilite dalle norme tariffarie

Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico interurbano tramite i propri posti telefonici pubblici, in quanto parte integrante dei proventi da ripartire, saranno considerati introitati, a titolo di acconto, dalla stessa Amministrazione

Nel traffico interurbano è compreso convenzionalmente il traffico internazionale di frontiera

2 Traffico internazionale

Spetta all'Amministrazione l'intera soprattassa prevista dall'art.292 del Codice P T , applicata sul traffico internazionale (continentale ed intercontinentale) al netto di quello che non dà comunque luogo ad addebito all'utenza

Tenuto conto che per l'espletamento del servizio internazionale continentale ed intercontinentale, sono utilizzati anche mezzi della SIP, l'Amministrazione, per l'uso di detti mezzi e per le altre prestazioni comunque inerenti all'esercizio del servizio medesimo, riconoscerà alla Società una aliquota degli introiti del traffico in partenza, esclusa l'intera soprattassa, nella misura del 21,595% per il traffico internazionale continentale e dell'8.554% per il traffico internazionale intercontinentale

Per la determinazione dei proventi del traffico internazionale automatico in partenza, distintamente per il traffico continentale e per quello intercontinentale, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L 92 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori

Agli importi che ne risultano vanno aggiunti quelli derivanti dal traffico telefonico internazionale continentale ed intercontinentale, svolto tramite operatrice ed addebitato all'utenza sulla base delle specifiche registrazioni.

Le quote fisse aggiuntive, eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie, spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento

Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico internazionale continentale ed intercontinentale tramite i posti telefonici pubblici, in quanto compresi nei

proventi di cui al precedente comma, saranno considerati acconti in favore dell'Amministrazione sulle sue pertinenze relative ai traffici stessi

Per la determinazione dei proventi del traffico automatico interurbano ed internazionale (continentale ed intercontinentale), i dati forniti dai contatori associati agli organi di tassazione o dalle apparecchiature di registrazione di cui al presente articolo debbono essere depurati, rispettivamente dell'1,5% e dello 0,8% per tener conto del traffico di prova e di servizio e di quello che non dà luogo ad effettivo addebito all'utenza

Su richiesta di una delle parti, dette percentuali possono essere verificate ogni triennio per valutarne la congruità in funzione dello sviluppo della tecnica e delle esigenze del servizio. Le eventuali diverse percentuali sono approvate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Per traffico di prova e servizio, per il quale la Società non provvede ad emissione di fattura, si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici.

Nei proventi del traffico, di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono compresi quelli derivanti dalla tariffa aggiuntiva prevista per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico che restano attribuiti al relativo gestore.

Gli introiti derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani -al netto del 9,391% che comprende gli importi già di spettanza dell'Amministrazione P.T (anche per le tratte urbane) ai sensi dell'allegato 2 paragrafo III punto 2, e paragrafo IV punto 2, della Convenzione approvata con D P R 6/3/1968 n 427- sono ripartiti tra l'Amministrazione e la Società con le stesse percentuali fissate per il corrispondente traffico; per i collegamenti diretti internazionali, sia continentali che intercontinentali, spettano alla Società sui relativi introiti -al netto del 14,015% già di spettanza dell'Amministrazione P.T. in base alla Convenzione normativa approvata con D.M. 4/8/1982- le stesse percentuali previste per i corrispondenti traffici

I canoni relativi ai circuiti realizzati dall'Amministrazione in base al penultimo comma dell'art.9 sono di spettanza dell'Amministrazione stessa

I proventi relativi ai circuiti ceduti ai sensi del terzo comma del successivo art.64, sono di pertinenza del gestore che ha la proprietà dei circuiti medesimi; per i circuiti costituiti con il concorso dell'Amministrazione e della Società, i relativi proventi sono ripartiti in proporzione alla lunghezza delle tratte di rispettiva competenza.

Le aliquote percentuali degli introiti di cui al presente

articolo tengono conto di tutti gli apporti dell'Amministrazione e della SIP, salvo quelli relativi ai mezzi ceduti reciprocamente in base agli artt.16 e 17, per l'espletamento per ogni tipo di traffico, compreso quello entrante in Italia, inclusi gli apporti derivanti dalla gestione del rapporto con l'utenza che riguardano anche la fatturazione e riscossione effettuate dalla SIP unitariamente per tutti i servizi e i traffici svolti

Tenuto conto delle competenze tecniche fissate al precedente art 10, i proventi tariffari per il traffico espletato sulle reti pubbliche specializzate per dati, spettano all'Amministrazione ed alla SIP nella misura percentuale che sarà determinata di comune intesa fra le parti ed approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sulla base dei rispettivi costi, entro sei mesi dalla entrata in servizio pubblico delle reti stesse La suddetta intesa stabilirà anche la periodicità di revisione delle percentuali.

Le eventuali revisioni delle percentuali sopra riportate saranno effettuate ai sensi del successivo art 60

Nel caso in cui il sovrapprezzo, che affluisce alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, venga in tutto o in parte assorbito dalla relativa tariffa, ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere la revisione delle aliquote dei proventi previste dal presente articolo (anche prima della scadenza del triennio o del quinquennio di cui all'art.60) le cui misure sono state determinate tenuto conto anche della attribuzione dell'intero sovrapprezzo stabilito dal vigente decreto tariffario alla SIP. La revisione sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Art.53 - Riscossione, modalità e termini di pagamento

La Società, ferma restando la vigente disciplina circa le modalità e i termini dei pagamenti, provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi, anche per ciò che concerne i canoni di spettanza dell'Amministrazione di cui all'art 263 del Codice P T , mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte, salvo la facoltà per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società

La Società è tenuta a versare all'Amministrazione gli introiti di spettanza di quest'ultima, al netto degli importi di propria competenza, in base ai criteri fissati nel precedente art 52, entro l'ultimo giorno del terzo mese decorrente dalla data iniziale stabilita per il pagamento delle bollette relative ai servizi fatturati alla generalità dell'utenza, ai sensi delle disposizioni in vigore

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la Società è tenuta altresì a versare al gestore del servizio internazionale intercontinentale gli introiti dei servizi intercontinentali in partenza, esclusa l'intera soprattassa ed al netto della quota riconosciuta alla Società stessa

Nel caso in cui i dati relativi al traffico internazionale, continentale od intercontinentale, non dovessero pervenire alla Società in tempo utile per le contabilizzazioni previste dal precedente art. 52, la Società medesima è tenuta a corrispondere, a titolo di acconto, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, le quote di spettanza dell'Amministrazione comprese quelle del traffico internazionale valutate, quest'ultime, nella misura corrispondente alle quote del periodo precedente definito, salvo successivo conguaglio

L'Amministrazione, su motivata richiesta della Società, può prorogare, ove sussistano particolari motivi connessi all'attuazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 20, le suddette scadenze fino al massimo di un anno con l'obbligo della Società di corrispondere per il periodo di proroga un importo aggiuntivo pari al tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno

Per tutte le somme dovute dalla Concessionaria all'Amministrazione, per le quali non siano stabiliti termini di versamento da leggi, norme o da articoli della presente Convenzione, il versamento dovrà essere effettuato entro un mese dalla liquidazione degli importi notificata dall'Amministrazione

Art.54 - <u>Deposito cauzionale</u>

A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 1 000 000 000 (un miliardo), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo

In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art 59 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società la sanzione prevista dal successivo art 57

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società

L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente

articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti

Art.55 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avrà la durata di venti anni salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 56

Art.56 - Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere

a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di

funzionamento e del superamento tecnico degli impianti

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art 61 della presente Convenzione

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima

Art.57 - Revoca

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 -1° comma, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24 -ultimo comma, 37 e 41 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art 56

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società

In caso di revoca totale , allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con

criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società

La revoca sarà disposta con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art.58 - Decadenza

In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art.191 del Codice P T , può essere disposta la decadenza della concessione

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art.57 della presente Convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società

Art.59 - **Penali**

Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art 20, e che non comportino una sanzione più grave -e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti per i servizi oggetto della presente concessione- l'Amministrazione può applicare alla Società una penale da un minimo di lire 10 000 000 (dieci milioni) ad un massimo di lire 50 000 000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi Dette violazioni od inosservanze devono essere debitamente contestate alla Società

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione, dei proventi di spettanza dell'Amministrazione direttamente percepite dalla Società, dei canoni di uso e di manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata, oltre che degli interessi calcolati ai tassi ufficiali di sconto vigenti durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potrà essere

stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal precedente art 57

Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art 54 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Società, ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione può non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle

Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 56, 57 e 58, nel caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Società stessa dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente ai 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge)

Art.60 - <u>Aggiornamenti e revisioni</u>

A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonchè per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi

Art.61 - <u>Collegio arbitrale</u>

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto

Art.62 - <u>Condizione per l'efficacia della Convenzione</u>

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del

Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima

Art.63 - Abrogazione delle precedenti Convenzioni

La presente Convenzione annulla e sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati

- Convenzione 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D P.R 26 ottobre 1964, n. 1594;
- Convenzione modificativa ed aggiuntiva stipulata il 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D P R 6 marzo 1968, n 427;
- Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con D.P R. 28 agosto 1972, n 803.

L'Amministrazione, sentita la Società, provvederà entro sei *mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione* a rivedere, per renderle coerenti con la Convenzione stessa, le normative e regolamentazioni in atto per i servizi di telecomunicazioni che utilizzano mezzi, anche diretti, della rete pubblica e delle reti specializzate

Salvo eventuali successive modifiche, è confermata l'appartenenza alla rete urbana di Roma della rete telefonica della Città del Vaticano, come previsto dal D M 13 gennaio 1961, con le variazioni introdotte per la tassazione delle conversazioni dai successivi provvedimenti tariffari, e l'appartenenza del settore costituito dal territorio della Repubblica di S Marino al Distretto di Rimini, come previsto dal D.M 16 luglio 1982 che ha approvato il vigente Piano Regolatore Telefonico Nazionale.

Si intendono, altresì, abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto od incompatibili con le clausole della presente Convenzione

Art.64 - Disposizioni transitorie e finali

L'Amministrazione si riserva il rapporto con l'utenza per i servizi espletati sulla rete telex-dati fino a quando non sarà realizzata l'interconnessione tra la stessa e la rete fonia-dati, secondo quanto previsto al 4° comma del precedente art 10 Le modalità di trasferimento dei rapporti instaurati nel frattempo tra l'Amministrazione e l'utenza costituiranno oggetto di apposite intese tra la stessa Amministrazione e la Società

L'Amministrazione, ove ragioni tecnico-economiche lo consiglino, potrà altresì affidare alla Società -previe intese con la stessa- il rapporto con l'utenza anche per i servizi espletati sulla rete telex, ivi compresi i servizi telegrafici di cui al penultimo comma del precedente art 9

La cessione di collegamenti diretti punto a punto, per i quali vi siano interessi militari o di sicurezza dello

Stato, e regolata con appositi provvedimenti del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, d'intesa con le competenti Autorità.

In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art.5, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Roma, 1 agosto 1984

Per la Società	Per l'Amministrazione
SIP *Società italiana per l'esercizio telefonico p a* IL PRESIDENTE BELTRAMI	*Il direttore generale* MONACO

Allegato A

Struttura territoriale SIP

Direzione Regionale	S e d e
Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
Lombardia	Milano
Trentino-Alto Adige	Bolzano
Friuli-Venezia Giulia	Trieste
Veneto	Venezia
Liguria	Genova
Emilia-Romagna	Bologna
Toscana	Firenze
Marche e Umbria	Ancona
Lazio	Roma
Abruzzo e Molise	Pescara
Sardegna	Cagliari
Puglie	Bari
Campania e Basilicata	Napoli
Calabria	Catanzaro
Sicilia	Palermo
Uffici sociali	
Valle d'Aosta	Aosta
Umbria	Perugia
Molise	Campobasso
Basilicata	Potenza

Allegato B

Unificazione della rete intercompartimentale

In relazione alla ripartizione tra Amministrazione e Società delle competenze relative alla installazione e all'esercizio degli impianti specificate nel precedente art 9 ed ai fini di pervenire alla unificazione della rete intercompartimentale, in prima applicazione del presente atto, si procederà come segue

1) Autocommutatori

a) Gli autocommutatori interdistrettuali di transito installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Ancona, Catania, Genova, Milano, Napoli (Centro e Nola), Pisa, Roma e Verona rimangono in proprietà e gestione dell'Amministrazione Gli autocommutatori stessi sono ceduti in uso alla Società fino a quando la stessa non avrà provveduto alla realizzazione di propri impianti. Gli autocommutatori stessi, comunque, cesseranno gradualmente dal servizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo un piano da stabilire d'intesa tra l'Amministrazione e la Società;

b) gli autocommutatori per gli abbonati grandi parlatori, installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Genova, Milano, Roma e Torino rimangono in proprietà e gestione dell'Amministrazione e sono ceduti in uso alla Società, sino a quando la stessa non avrà provveduto al trasferimento degli abbonati interessati su propri impianti. Tale trasferimento dovrà essere effettuato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione;

c) l'attuale autocommutatore installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bolzano, adibito esclusivamente all'espletamento del traffico internazionale terminato al compartimento di Bolzano, resta in proprietà e gestione dell'Amministrazione fino alla sua cessazione dal servizio; successivamente anche al centro di compartimento di Bolzano si applicherà quanto previsto nel precedente art. 9, comma 10;

d) l'autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica semielettronica a programma registrato installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bari viene ceduto in proprietà alla Società All'attuale autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica elettromeccanica, installato dall'Amministrazione nello stesso centro di compartimento, si estendono le disposizioni riportate alla lettera a) del presente punto 1);

e) i canoni d'uso di cui al presente punto 1), lettere

a) e b), saranno determinati sulla base del valore reale degli impianti, stimato d'intesa fra le parti e secondo tutti gli altri criteri fissati nell'allegato C.

2) Mezzi e sistemi trasmissivi

a) I circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati dall'Amministrazione su propri mezzi trasmissivi ed interessanti i centri di distretto di Alessandria, Ascoli Piceno, Padova, Udine, Piacenza, l'Aquila, Savona, Livorno, Sassari, Benevento, Campobasso, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina e Siracusa vengono ceduti in uso alla Società alle condizioni di cui all'allegato C;

b) sui circuiti di transito e trasversali nazionali, realizzati in tutto o in parte sulla rete dell'Amministrazione attualmente in uso alla Società, cessa sulla parte di competenza dell'Amministrazione, il regime di cessione in uso;

c) l'Amministrazione retrocede alla Società i circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati su mezzi trasmissivi della Società, relativi ai centri di distretto di cui alla precedente lettera a), nonchè le tratte compartimentali sempre realizzate su mezzi trasmissivi della Società, dei circuiti di transito trasversali nazionali facenti capo agli stessi distretti.

3) Apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali

In applicazione a quanto stabilito dal precedente art 9 la Società provvederà all'acquisto, installazione ed esercizio anche delle apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali occorrenti sulla rete nazionale

Le apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali che risultano installate o acquistate dall'Amministrazione alla data di sottoscrizione del presente atto rimangono in proprietà e gestione della stessa e, limitatamente a quelle installate, sono cedute in uso alla Società alle condizioni di cui all'all. C e fino a quando la situazione tecnica della rete ne consentirà l'utilizzazione. Dette apparecchiature, se non ancora utilizzate, verranno impiegate esclusivamente per l'ampliamento di fasci di circuiti che alla predetta data sono equipaggiati con apparecchiature di segnalazione di proprietà della stessa Amministrazione.

4) Locali e impianti di alimentazione

Tutti i locali di proprietà dell'Amministrazione in cui sono ubicati gli impianti acquistati dalla Società sono, contestualmente, ceduti in uso a quest'ultima

Gli impianti di alimentazione, nel caso che siano esclusivamente adibiti agli autocommutatori acquistati dalla Società, sono ceduti in proprietà alla stessa

In caso contrario, la Società assumerà in uso la quota parte di impianti di alimentazione adibita agli autocommutatori acquistati, alle condizioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1)

5) Criteri di ristrutturazione della rete

Durante la fase di unificazione della rete nazionale saranno adottate di comune accordo le soluzioni tecniche ritenute necessarie per adeguare la qualità delle connessioni ai criteri fissati dal Piano Regolatore Telefonico Nazionale

6) Compensi

a) Il compenso per l'uso dei locali di cui al punto 4) sarà determinato con apposito contratto nel quale viene stabilito anche il compenso per tutte le altre prestazioni accessorie fornite (energia elettrica, condizionamento, ecc) e le modalità di versamento degli importi dovuti, da effettuarsi comunque dopo il verbale di consegna dei locali;

b) per la cessione in proprietà degli impianti di cui ai punti 1-d) e 4), la Società corrisponderà un prezzo calcolato sulla base di 10 rate annuali costanti anticipate al tasso di interesse di cui all'art 4 dell'allegato C alla presente Convenzione L'annualità comincia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di consegna degli impianti di cui al seguente punto 7) Il valore degli impianti viene fissato, di comune accordo, in base al valore reale degli stessi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in lire 9.829.090 477 (novemiliardiottocentoventinovemilioninovantamila-quattrocentosettantasette);

c) i versamenti di cui al presente articolo, relativi a scadenze precedenti alla data di determinazione del prezzo di affitto dei locali, saranno effettuati entro la scadenza della prima rata utile successiva alle date stesse;

d) i canoni d'uso per le cessioni di cui ai punti 1) e 3) del presente allegato verranno corrisposti da data non anteriore al 1° gennaio 1985

7) Consegne

Fermo restando i termini di cui al punto 1) del presente allegato, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società provvederanno a compilare gli stati di consistenza dei propri impianti, da servire di base per la cessione in proprietà o in uso, ovvero per la retrocessione, verificandone vicendevolmente la corrispondenza.

Entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione, verranno effettuate le consegne degli

impianti soggetti a passaggio di proprietà, o a cessione in uso, ovvero a retrocessione

Dalla data del verbale di consegna decorre l'uso o il possesso degli impianti e la responsabilità della relativa gestione

La cessione in uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi nonchè delle apparecchiature segue la disciplina prevista negli artt 16,17, e 18 e nell'allegato C

Allegato C

Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Società dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia

Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi

Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2 a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B F) detti circuiti, se realizzati in B F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e ciò a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario

1) Circuiti urbani e settoriali

Canone d'uso annuo

per km. o frazione L. 58 200

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km , le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone

2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani

a) Circuiti terminati (1)

Canone d'uso annuo

- sino a 50 km , per ogni km o frazione non inferiore a m 300

  L. 27 500

- oltre i primi 50 km e sino a 200 km , per ogni km o frazione non inferiore a m 300

  L 4 800

- oltre i primi 200 km e sino a 500 km , per ogni km. o frazione non inferiore a m 300

  L 3 800

- oltre i primi 500 km., per ogni km o frazione non inferiore a m 300

  L 3 200

b) Gruppo primario monoterminato (2) (3)

Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo

primario terminato a canale ad un estremo, e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda

- sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m 300

L. 191 800

- oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m 300

L 57.500

oltre i primi 200 km e sino a 500 km., per ogni km o frazione non inferiore a m. 300

L 45 100

- oltre i primi 500 km., per ogni km o frazione non inferiore a m.300

L. 38.900

c) Gruppo primario non terminato (2) (3)

Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base.

Canone d'uso annuo

- sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m 300

L. 108 300

- oltre i primi 50 km e sino a 200 km , per ogni km. o frazione non inferiore a m 300

L 57.500

- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 45.100

- oltre i primi 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 38.900

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) Gruppo secondario monoterminato

Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 termina-

zioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda

- sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 839 700

- oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 246 600

- oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 196 100

- oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 168 100

e) Gruppo secondario non terminato

Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi

Canone d'uso annuo

- sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 361.200

- oltre i primi 50 km. e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 246 600

- oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300

L 196.100

- oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300

L. 168 100

f) Gruppo quaternario

Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi

Canone d'uso annuo

- per km o frazione non inferiore a m. 300

L 2 174 300

Note

(1) - Al circuito numerico si applicherà, in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato

(2) - Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applicherà, in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone

del gruppo primario monoterminato analogico

(3) - I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G S monoterminato

Art. 2- <u>Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia</u>

Il canone annuo è stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione salvo quanto previsto al punto 1) lettera e) del precedente allegato B Tale canone è compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonchè l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali

Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone è ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione)

Al fine di tener conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso

- nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata;
- nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%;
- nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Società all'Amministrazione, il costo del tavolo comprenderà anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Società

Art. 3- <u>Criteri per il frazionamento dei canoni annui</u>

Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un

dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi

a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Società di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Gli oneri annui si determinano come segue

- si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto);
- dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale);
- i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili);
- i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati.

Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a

. equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni

. cavi, antenne 25 anni

. edifici 50 anni

ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo.

b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art 1, si applicano i seguenti criteri

- quando fra le località terminali dei circuiti esiste una sola possibilità di instradamento, la lunghezza di

riferimento è quella elettrica degli stessi circuiti;

- quando fra le località terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono più possibilità di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialità dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1° maggio 1983

Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati

Art. 5- Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni

I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi

L'Amministrazione e la Società rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo

Art. 6- Applicazione dei canoni

I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalità stabiliti dall'art 16 della presente Convenzione

Allegato D

Ripartizione fra l'Amministrazione e la Società degli introiti relativi ai servizi di cui all'art.31 della presente Convenzione

I) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel

1) Compensi dovuti alla Società per l'impiego dei circuiti sociali da parte degli uffici P T

Per ogni telegramma scambiato tra un ufficio P T e il rispettivo centro telegrafico di raccolta e per ogni telegramma portante l'indicazione di servizio tassata T F , dettato ai destinatari dal centro telegrafico di raccolta

nell'ambito distrettuale L 95

nell'ambito settoriale L 32

nell'ambito urbano L —

Per ogni telegramma scambiato tra due uffici P T dello stesso distretto senza transito attraverso il centro telegrafico di raccolta, L 95

2) Compensi dovuti alla Società per il servizio fonotel

Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del

distretto, L. 340.

Nei casi però in cui per le operazioni di partenza e di arrivo di uno stesso telegramma siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso è dovuto una sola volta e, a tale fine, l'ammontare globale dei compensi è determinato secondo il criterio di cui al successivo numero 3).

3) Compensi dovuti alla Società per il servizio espletato nelle località dotate di uffici P T durante la chiusura di questi nei giorni festivi e nel sabato pomeriggio.

Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340.

Nei casi però in cui per le operazioni di partenza e di arrivo siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso è dovuto una sola volta e, a tal fine, il compenso di L. 340 è attribuito al numero totale delle singole operazioni diminuito di una percentuale pari al rapporto tra numero -campionariamente rilevato- dei casi di doppio impegno ed il totale delle operazioni

Tale percentuale verrà revisionata di anno in anno in base ai dati desunti da apposite rilevazioni

II) <u>Dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati nell'ambito distrettuale</u>

1) La soprattassa di L 1 000 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete urbana o settoriale, viene così ripartita

   a) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società

      L. 100 all'Amministrazione

      L 900 alla Società

   b) nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società, il servizio è svolto dall'Amministrazione

      L 800 all'Amministrazione;

      L. 200 alla Società;

2) la soprattassa di L 1 200 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete distrettuale, viene così ripartita

   a) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società

      L. 100 all'Amministrazione;

      L 1 100 alla Società;

   b) nelle località in cui non esistendo apposito

ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società, il servizio è svolto dall'Amministrazione:

L. 720 all'Amministrazione;

L. 480 alla Società.

3) La soprattassa di L. 250 dovuta per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana, viene così ripartita:

a) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società:

L. 25 all'Amministrazione;

L. 225 alla Società;

b) nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società, il servizio è svolto dall'Amministrazione:

L. 175 all'Amministrazione;

L. 75 alla Società.

Le anzidette soprattasse sono ripartite in applicazione del Decreto Ministeriale 11 luglio 1984. Detta ripartizione sarà aggiornata contestualmente alle eventuali modifiche del Decreto Ministeriale 24 maggio 1984, in vigore alla data della stipula della presente Convenzione.

C O N V E N Z I O N E

tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984 prot. 3757/5, con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.;
- Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società concessionarie SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali;
- Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "ITALCABLE" o "Società" rappresentata dal Presidente Prof. Antonio Gigli, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 6 aprile 1984, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Sono concessi in esclusiva alla Società l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di cui al successivo art. 9, nonchè i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico con tutti i Paesi extraeuropei, con le seguenti eccezioni e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione

- Algeria;
- Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
- Egitto;
- Libia;
- Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;

- Tunisia;
- territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'Unione Sovietica.

E' altresì di competenza esclusiva della Società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei, eccetto i seguenti Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.

Non sono compresi nella concessione il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radio-televisivi, nonchè i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestri, marittime ed aeree.

ART. 2 - SCOPO SOCIALE

L'installazione e l'esercizio degli impianti nonché la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società, la quale non può assumere, in Italia ed all estero, altri esercizi industriali e commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali.

Alla Società è consentito di svolgere attività connesse ai servizi oggetto della presente Convenzione, nonchè l esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali di utente, ivi includendo i servizi di trattamento delle informazioni, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo.

Le attività di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

La Società, ove necessario, è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 39.

ART. 3 - SEDE LEGALE E DOMICILIO DELLA SOCIETA'

La sede legale della Società, stabilita nel comune di Roma, non potrà essere trasferita in altro comune senza la preven-

tiva autorizzazione dell'Amministrazione

La Società, agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma - Via Calabria 46/48. Eventuali variazioni dello stesso, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità, al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi.

In conseguenza, la Società si impegna

a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a lire 88.000.000.000 (ottantotto miliardi) interamente versato;

b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potrà indicare la misura dei predetti aumenti.

Tutte le azioni devono avere uguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'IRI.

L'Amministrazione può, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

ART. 5 - AMMINISTRATORI-DIRIGENTI

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani.

Del Consiglio di Amministrazione della Società fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sarà versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto.

Del Collegio sindacale della Società fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri.

Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione.

La Società è obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

ART. 6 - PERSONALE DELLA SOCIETA

Il personale della Società - compatibilmente con la normativa della Comunità Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia.

La Società stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti.

La Società ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

ART. 7 - FONTI NORMATIVE

La concessione è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione.

La Società è tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Società è tenuta, altresì, al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

L'istituzione e l'espletamento da parte della Società di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione.

ART. 8 - COMPETENZE ED ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

I servizi di telecomunicazioni internazionali di competenza della Società saranno svolti utilizzando gli impianti di cui al successivo art. 9; i relativi traffici, entranti ed uscenti dall'Italia, sia terminali che di transito, saranno istradati sulle reti nazionali nei centri nazionali previsti dai Piani regolatori, fatta eccezione per i traffici tra Paesi extra-europei, in transito per l'Italia, che saranno espletati direttamente dalla Società a mezzo dei propri impianti.

Detti traffici internazionali potranno essere istradati - in ambito nazionale - anche su circuiti trasversali stabiliti tra gli impianti della Società e le centrali dei centri

di compartimento.

I traffici tra Paesi di competenza dell'Amministrazione e Paesi di competenza della Società, in transito per l'Italia, potranno essere istradati anche su circuiti trasversali, messi a disposizione dall'Amministrazione e stabiliti direttamente tra i Paesi di competenza dell'Amministrazione e gli impianti della Società.

La realizzazione di detti circuiti trasversali, perseguita allo scopo di facilitare lo svolgimento dei traffici, non comporterà alcuna variazione nella ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 33.

Ove necessario, ulteriori e più dettagliate modalità operative per lo svolgimento dei servizi, oggetto della presente Convenzione, saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società.

ART. 9 - IMPIANTI DELLA SOCIETA'

Salvo i casi previsti dagli artt. 12 - 1° comma e 13 - 1° comma, della presente Convenzione, la Società installa ed esercisce in esclusiva, con qualsiasi sistema, tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi di propria competenza.

Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni fra il segmento spaziale e la rete terrestre, essi saranno assegnati ai gestori del traffico internazionale od alla concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.

Gli impianti della Società realizzati in territorio nazionale saranno ubicati nei centri nazionali previsti dai Piani regolatori di cui al precedente art. 7.

Al fine di assicurare servizi di elevata qualità, sicurezza e rendimento, la Società si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.

La Società, quando ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti locati o acquisiti da Amministrazioni statali ò altri Enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'Amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 13.

Qualora i mezzi della Società debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri il cui traffico terminale con l'Italia è di competenza dell'Amministrazione, la Società ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Amministrazione la programmazione dei mezzi stessi al fine di evitare non necessarie duplicazioni di impianti; la Società

ha altresì l'obbligo di consentire all'Amministrazione l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento del traffico di competenza, nei limiti e alle condizioni di cui all'art 13.

ART. 10 - EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

La Società è tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

ART. 11 - INTERFERENZE

L'Amministrazione assegna alla Società le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi.

Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti. la Società stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Società, ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

ART. 12 - IMPIANTI ED ARTERIE INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'Amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi di competenza della Società, la quale ha il diritto di ottenerli in uso nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 13.

La Società potrà inoltre acquisire dall'Amministrazione diritti irrevocabili d'uso (IRU) su cavi sottomarini internazionali di proprietà dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione, ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informerà tempestivamente la Società, per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative ai servizi di pertinenza di quest'ultima.

ART. 13 - RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA'

La Società, per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società stessa. per

i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in località sedi di centri nazionali diversi, nonché per i circuiti di raccordo, in sede di centro nazionale, tra i propri impianti e quelli degli altri gestori, ha l'obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la Società dovrà rivolgersi alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilità - ha facoltà di costituirli direttamente.

I canoni da corrispondere all'Amministrazione e/o alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi, sono specificati nell'allegato A.

Gli stessi canoni saranno applicati reciprocamente dall'Amministrazione e dalla Società per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza realizzati su cavi sottomarini.

Per la cessione in uso all'Amministrazione di circuiti realizzati dalla Società tramite propri impianti radioelettrici, l'Amministrazione corrisponderà alla Società stessa i canoni indicati nell'allegato B.

I canoni di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere e cioè interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione e soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione, la Concessionaria per il servizio telefonico nazionale ad uso pubblico e la Società, ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione e la Società utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione all'uso rispettivo dei circuiti.

L'Amministrazione e la Società provvederanno, di comune accordo, a regolamentare caso per caso ogni altra reciproca prestazione non contemplata nella presente Convenzione.

ART. 14 - <u>CESSIONE IN USO AD ALTRI ESERCENTI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PUBBLICO DI MEZZI TRASMISSIVI E DI CIRCUITI APPRONTATI DALLA SOCIETA'.</u>

La Società può cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza.

Per la costituzione di circuiti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società, l'Amministrazione e la Società cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza.

I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'Amministrazione ed alla Società per le tratte di rispettiva pertinenza.

La Società può altresì cedere ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi trasmissivi dei quali abbia la disponibilità.

ART. 15 - PIANI PLURIENNALI DI MASSIMA E PIANI TECNICI ESECUTIVI

I Piani pluriennali della Società concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformità alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificare la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni.

Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.

Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano.

Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- previsioni della Società sull'andamento del traffico e dei servizi;
- programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno, sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;
- investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma;
- prospettive di massima sull'andamento della gestione so-

ciale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

- strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalità indicate dal presente articolo.

Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

La Società provvederà a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Società, in attuazione del Piano generale di massima, di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti.

La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione.

L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati.

I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

ART. 16 - COLLAUDI

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Società, al collaudo di nuovi impianti eseguiti a

norma della presente Convenzione

Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

E' altresì in facoltà dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Società, ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

ART. 17 - BREVETTI

La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

ART. 18 - SICUREZZA DEL LAVORO

Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

ART 19 - STUDI ED ESPERIMENTI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio.

La Società assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 32, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Società concessionaria e la Fondazione stessa; la Società potrà affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

ART. 20 - SEGRETO DELLE COMUNICAZIONI

La Società ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

ART. 21 - PRECEDENZA DELLE COMUNICAZIONI DI STATO

Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la prece-

denza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso *grado di priorità*, salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate *secondo le norme* in vigore.

ART. 22 - FRANCHIGIA

In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle reti dell'Amministrazione, sia su quelle della Società, le comunicazioni di servizio relative all'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione.

ART. 23 - OBBLIGO DI OSSERVARE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni *nelle zone* dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

ART. 24 - FACOLTA' DELLO STATO DI SOSPENDERE OD ASSUMERE I SERVIZI

Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessità pubblica - il Governo può, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società in Italia ed assumere i servizi in sua vece.

Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, è redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla Società un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.

ART. 25 - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI E COMPAGNIE ESTERE

La Società è autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con le Amministrazioni e con le Compagnie estere interessate ai servizi di sua competenza. La società fornirà all'Amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con Amministrazioni e Compagnie estere.

La Società dovrà sottoporre alla preventiva *approvazione* dell'Amministrazione, che, tenuto conto delle circostanze

del caso, provvederà prontamente in merito, tutte le questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'Amministrazione stessa o per il Governo italiano.

La Società è altresì tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'Amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa Amministrazione.

La Società parteciperà, in collaborazione con l'Amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), dalla CEPT (Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni) o da altre organizzazioni similari.

Nel caso che l'Amministrazione ritenesse di delegare la Società a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la Società si atterrà alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 26 - OBBLIGO DI ACCETTARE GLI IMPEGNI ASSUNTI DALLO STATO

1) La Società è tenuta ad osservare la vigente Convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonchè gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'Amministrazione, sentita la Società, abbia a stipulare con le Amministrazioni o le Compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della concessione.

2) La Società è sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare, la Società è tenuta ad osservare, ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla Amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le controversie che possano verificarsi tra la Società ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini sia per qualsiasi altra ragione.

ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alla lettera c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funziorari dell'Amministrazione.

ART. 28 - AMMORTAMENTO

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

ART. 29 - BILANCIO ED INVENTARIO

La Società deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonchè, contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla *legge* 7 *giugno* 1974 n. 216.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispendenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.

La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

ART. 30 - RELAZIONI STATISTICHE

La Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.

La Società è obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalità di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Società stessa

ART. 31 - TARIFFE E TASSE

Le tariffe, le tasse terminali e di transito italiane, nonchè i canoni e le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i servizi oggetto della presente Convenzione, sono quelle vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'Amministrazione, sentita la Società, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, in base alle Convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate; le tariffe ed i canoni devono altresì tenere conto della congruità delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento - da determinare anche in funzione delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti -, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Società, ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi.

La Società - nei casi di urgenza - è autorizzata a stabilire le necessarie intese con le Amministrazioni e Compagnie estere per la variazione delle tasse contabili alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 25, informandone l'Amministrazione.

Le tariffe, le tasse ed i canoni sono espressi di norma in franchi-oro e successivamente convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per il periodo cui il traffico ed i canoni si riferiscono detto equivalente sarà aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.

ART. 32 - CANONE DI CONCESSIONE

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile a norma dell'art. 1 della presente Convenzione.

Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della Società per i servizi summenzionati, in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e di quelle spettanti alle Amministrazioni e Compagnie estere interessate.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.

ART. 33 - RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI

1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i

Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della Società, spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65% della tassa terminale italiana.

Le quote di tassa di pertinenza italiana, relative al percorso internazionale, sono di spettanza della Società.

Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della Società e in parte su quelli di pertinenza dell'Amministrazione, la tassa di transito italiana è ripartita a metà tra Amministrazione e Società.

2) Per il traffico telefonico scambiato tra l'Italia ed i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Società, spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno della rete e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio stesso, l'aliquota del 23,951% degli introiti relativi al traffico di competenza in partenza, esclusi l'intera soprattassa nonchè gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico. Detta aliquota è comprensiva anche della quota dell'8,554% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico.

Per la determinazione dei suddetti introiti, per quanto riguarda il traffico automatico in partenza, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione della Società; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di lire 92 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. I dati forniti dalle suddette apparecchiature di registrazione debbono essere depurati dello 0,8% per tener conto del traffico di prova e di servizio e di quello che non dà luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, la detta percentuale potrà essere verificata a periodi triennali per valutarne la congruità in funzione dello sviluppo della tecnica e delle esigenze del servizio; la eventuale diversa percentuale sarà approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Per traffico di prova e di servizio si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici.

Per quanto riguarda il traffico telefonico intercontinentale in partenza svolto tramite operatrice, i relativi introiti sono quelli derivanti dalle specifiche registrazioni utilizzate per gli addebiti all'utenza, ivi comprese quelle relative al traffico addebitato in Italia su richiesta di utente estero. Le quote fisse aggiuntive eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie spettano per intero al gestore che effettua l'operazione manuale di espletamento.

Sugli introiti derivanti dalla cessione all'utenza dei circuiti diretti intercontinentali, al netto del 14,015%, già di spettanza dell'Amministrazione P.T., circuiti comunque realizzati su mezzi della Società, dell'Amministrazione o di altri Concessionari, ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, spetta all'Amministrazione la stessa aliquota percentuale prevista per il corrispondente traffico.

Per il traffico telefonico in transito attraverso l'Italia, avente corso in parte sui collegamenti della Società ed in parte su quelli dell'Amministrazione, spetta a quest'ultima una aliquota del 18% sulla quota di pertinenza italiana.

3) Per tutti i restanti servizi di telecomunicazioni esercìti fra l'Italia ed i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Società, non regolamentati ai precedenti paragrafi 1) e 2), spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi stessi, la aliquota del 18% sulle quote di pertinenza italiana. Detta aliquota è comprensiva anche dell'eventuale quota dell'8% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico.

Stessa aliquota spetta all'Amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia aventi corso in parte sui collegamenti della Società ed in parte su quelli dell'Amministrazione.

4) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società, spettano all'Amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1), 2) e 3)

5) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente all'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare trimestralmente alla Società il dettaglio dei traffici suddetti e dei

relativi proventi.

6) L'Amministrazione e la Società assumeranno tutte le necessarie iniziative di carattere tariffale, amministrativo, tecnico ed operativo, finalizzate a ristabilire il normale istradamento del traffico di cui ai precedenti paragrafi 4) e 5) e ad impedire eventuali ulteriori deviazioni.

7) Per tutti i traffici uscenti dall'Italia, destinati a Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società e da questa inoltrati su circuiti gestiti dall'Amministrazione per l'espletamento dei traffici di propria competenza, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90% all'Amministrazione e del 10% alla Società.

Nel caso di traffico uscente dall'Italia destinato a Paesi di competenza dell'Amministrazione e da questa inoltrato su circuiti gestiti dalla Società per l'espletamento dei traffici di competenza, la quota di pertinenza italiana è ripartita nella misura del 90% alla Società e del 10% all'Amministrazione.

8) Per i traffici in transito per l'Italia interessanti Paesi di competenza dell'Amministrazione e della Società e convogliati su circuiti trasversali di cui al 3° comma del precedente art. 8, si applicano le ripartizioni delle quote di pertinenza italiana stabilite ai paragrafi 1)-2)-3) del presente articolo, e null'altro è dovuto dalla Società per l'uso dei predetti circuiti.

9) Per i servizi esercitì via Italia tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Società esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della Società, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Società.

10) Per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, effettuato esclusivamente con mezzi della Società, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Società.

11) Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione, l'Amministrazione - d'intesa con la Società - stabilirà quale aliquota della tariffa debba considerarsi corrispondente alla tassa terminale o di transito italiano e quale debba considerarsi relativa al percorso estero.

12) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tariffe e dei canoni percepiti sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato tra i competenti gestori nazionali per la liquidazione dei conti, è ripartita a metà tra Ammini-

strazione e Società.

ART. 34 - COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

La compilazione dei conti tra l'Amministrazione e la Società concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente Convenzione è effettuata mensilmente.

Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi e al servizio telex la liquidazione dei conti mensili avverrà entro il terzo mese successivo a quello cui il traffico si riferisce. Qualora, per motivi tecnico-contabili, detto termine non potesse essere rispettato, la liquidazione dei conti stessi potrà avvenire con il pagamento, da parte del debitore, di una somma, salvo conguaglio, pari al 90% degli importi a debito risultanti dai conti definitivi relativi allo stesso mese dell'anno precedente. In tale ultimo caso, il conguaglio sarà effettuato entro i dodici mesi successivi.

Per il servizio telefonico lo scambio dei conti dovrà avvenire mensilmente; la compilazione del relativo prospetto di liquidazione, comprensivo anche dei dati disponibili riferiti ai traffici di transito, dovrà avvenire a periodi corrispondenti a quelli di fatturazione all'utenza, entro i tre mesi successivi all'ultimo mese di traffico fatturato; il pagamento del saldo sarà effettuato entro il quarto mese successivo all'ultimo mese di traffico fatturato. Ove non d versamente contemplato restano valide le attuali modalità d incasso sull'utenza e di accredito che sarà effettuato dalla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico al netto della quota di propria spettanza.

Per tutti gli altri servizi. sia lo scambio dei conti che il pagamento dei relativi saldi, saranno regolati in analogia ad uno dei tre precedenti tipi di traffico a cui saranno assimilati.

Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro, il cambio vigente alla data di effettuazione del traffico cui il pagamento si riferisce.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti, nonchè le modalità che fossero stabilite dall'Amministrazione di intesa con la Società.

ART. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di penalità o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato

entro un mese dalla data di notificazione del prelievo

In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 40 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione.

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società la sanzione prevista dal successivo art 38.

Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Società

L'Amministrazione ha la facoltà di *rivalersi* dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti

ART. 36 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avrà una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art 37

ART 37 - RISCATTO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società con *preavviso di almeno* un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della concessione e comprende altresì il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso terzi.

L'Amministrazione subentra altresì alla Società nei rapporti esistenti fra la Società stessa e gli enti stranieri relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi di telecomunicazioni di proprietà della Società.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere

a) la descrizione degli immobili con la indicazione della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e

delle mappe censuarie, nonché dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione di vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo è fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte della Amministrazione, e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo del riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore

In caso di disaccordo il prezzo è stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 42 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

ART. 38 - REVOCA

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione:

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 6 - 1° comma, 9, 10, 13, 15, 25 e 35 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art 37

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la

rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

La revoca sarà disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 39 - DECADENZA

In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 e seguenti del Codice P.T., può essere disposta la decadenza della concessione.

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 38 della presente Convenzione, nonché di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

ART. 40 - PENALI

Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui al precedente art. 15, e che non comportino una sanzione più grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione può applicare alla Società una penale da un minimo di lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione ri-

scontrata. Le suddette penali non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla Società.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potrà essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno.

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal precedente art. 38.

Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 35 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Società, ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione può non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle.

Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 37, 38 e 39, nel caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Società stessa dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).

ART. 41 - AGGIORNAMENTI E REVISIONI

A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonchè per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

ART. 42 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato di intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

ART. 43 - CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

ART. 44 - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI

Sono abrogate le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati:

- Convenzione 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con D.P.R. 6 marzo 1968, n° 497;
- Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 27 febbraio 1968 stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable per integrare l'art. 47 della Convenzione medesima, approvata con D.P.R. 14 agosto 1971, n° 1127;
- Allegato 2 alla Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.A., con adesione dell'Italcable, per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e segnaletica, approvata con D.M. 4 agosto 1982.

Si intendono altresì abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione.

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Roma, 1° agosto 1984

Per l'Amministrazione
Il direttore generale
MONACO

Per la Società
ITALCABLE
Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici
IL PRESIDENTE
GIGLI

ALLEGATO A

Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Società dei circuiti e mezzi trasmissivi e

di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia.

Art 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi

Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F) detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a due o a quattro fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e ciò a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario.

1) Circuiti urbani e settoriali

Canone d'uso annuo per Km. o frazione

L. 58.200

Se la lunghezza effettiva è maggiore di un Km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone.

2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani

a) Circuiti terminati (1)

Canone d'uso annuo

- sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 27.500

- oltre i primi 50 Km e sino a 200 Km , per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300

L 4.800

- oltre i primi 200 Km e sino a 500 Km , per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300

L. 3.800

- oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 3.200

b) Gruppo primario monoterminato (2) (3)

Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4

----

(1) Al circuito numerico si applicherà, in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato.

(2) Al fascio numerico di due Mbit/s si applicherà, in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico

fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda

- sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 191.800

- oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 57.500

- oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 45.100

- oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 38.900

---

(3) I gruppi primari monoterminati o non terminati, anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone, vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

c) Gruppo primario non terminato (2) (3)

Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base.

Canone d'uso annuo

- sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 108.300

- oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 57 500

- oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 45.100

- oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

  L. 38.900

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) Gruppo secondario monoterminato

Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il

gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

- sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 839.700

- oltre i primi 50 km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 246.600

- oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 196.100

- oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 168.100

e) Gruppo secondario non terminato

Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi

Canone d'uso annuo

- sino a 50 Km , per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300

L 361.200

- oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300

L. 246.600

- oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 196.100

- oltre i primi 500 Km , per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300

L. 168.100

f) Gruppo quaternario

Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo

- per Km. o frazione non inferiore a m. 300

L. 2.174.300

g) Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistema di telegrafia armonica

i) Portanti telefonici

In caso di cessione in uso di un intero portante si applicano i canoni di cui al punto "2a)" del presente allegato maggiorati di un terzo.

ii) Circuiti telegrafici a 50 baud (4)

1. CIRCUITI NAZIONALI

1.1. Su sistemi FDM

* canone annuo per ciascuna apparecchiatura terminale e per ciascun canale
  L. 370.000

* canone d'uso annuo del circuito:
  - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 1.150
  - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 200
  - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 160
  - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 135

1.2. Su sistemi TDM

* canone annuo per ciascuna apparecchiatura terminale e per ciascun canale
  L. 220.000

* canone d'uso annuo del circuito:
  - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 600
  - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 105
  - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 85
  - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300
    L. 70

2. CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano)

2.1. Su sistemi FDM:

* canone annuo per ciascuna apparecchiatura terminale e per ciascun canale
  L. 370.000

(4) Per circuiti a velocità superiore e per le relative apparecchiature terminali si applica per i sistemi FDM un canone proporzionale alla larghezza di banda utilizzata e per quelli TDM un canone proporzionale alla velocità di trasmissione utilizzata.

* canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1.;

2.2. Su sistemi TDM:

* canone annuo per ciascuna apparecchiatura terminale e per ciascun utente

L. 220.000

* canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2.

Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia

Il canone annuo è stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone è compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonchè l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali.

Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone è ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione).

Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso:

- nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%) si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto ed installazione dell'apparecchiatura alimentata;
- nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto ed installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%;
- nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Società all'Amministrazione, il costo del tavolo comprenderà anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono istallati nell'autocommutatore della Società.

Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui

Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari a un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi

a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Società di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Gli oneri annui si determinano come segue:

- si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto);
- dai costi di impianto si ricavano i costi reali per Km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale);
- i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attrubuibili);
- i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati.

Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a:

* equipaggiamenti di linea e terminazioni	15 anni
* cavi, antenne	25 anni
* edifici	50 anni

ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura uguale per entrambi i gestori e non inferiore a quelli degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo.

b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri:

- quando fra le località terminali dei circuiti esiste una sola possibilità di istradamento, la lunghezza di riferimento è quella elettrica degli stessi circuiti;
- quando fra le località terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esi-

stono più possibilità di istradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi istradamenti possibili, con peso pari alla potenzialità dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun istradamento alla data del 1° maggio 1983.

Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui sono sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni

I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi.

L'Amministrazione e la Società rinunciano, pertanto, all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto o a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Applicazione dei canoni

I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1° maggio 1983 fino al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 13 della presente Convenzione.

ALLEGATO B

Canoni annui per la cessione in uso all'Amministrazione da parte della Società di circuiti radioelettrici internazionali.

1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud realizzati con mezzi della Società su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere

L. 30.000.000 (trenta milioni) annue

2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, realizzati con mezzi della Società su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere

L. 70.000.000 (settanta milioni) annue.

CONVENZIONE

tra

il MINISTERO delle POSTE e delle TELECOMUNICAZIONI

e la

TELESPAZIO S.p.A. - per le Comunicazioni Spaziali

per la concessione

dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 Maggio 1984 Prot. 3758/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali;

Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società Concessionarie SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. e ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.;

Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dottore Ugo MONACO delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "TELESPAZIO" o "Società" rappresentata dal Presidente Sig. Fabrizio Serena di Lapigio in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 28 Maggio 1984 si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Per realizzare i collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali, sono concessi alla Società, con le modalità e le limitazioni di cui ai successivi commi e all'art. 2, l'impianto e l'esercizio dei sistemi spaziali.

In particolare sono concessi in esclusiva alla Società l'impianto e l'esercizio:

a) delle stazioni terrene (comprensive dei complessi antenna ricetrasmittenti, impianti ausiliari ed infrastrutture) del Fucino (AQ), del Lario (CO) e di Scanzano (PA), adibite ai collegamenti di telecomunicazioni internazionali espletati attraverso i centri nazionali; l'impianto e l'esercizio di altre stazioni terrene dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione;

b) dei segmenti spaziali adibiti ai collegamenti di telecomunicazioni nazionali, nonchè delle apparecchiature necessarie alle funzioni centralizzate di telecontrollo e di coordinamento dei singoli complessi ricetrasmittenti, destinati allo scambio delle comuni-

cazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre.

L'impianto e l'esercizio dei complessi ricetrasmittenti di cui al precedente punto b), ad eccezione di quelli che svolgono traffico terminale di utente, saranno assegnati dall'Amministrazione alla Società o ai gestori dei servizi di telecomunicazioni, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.

Per i sistemi di telecomunicazioni nazionali via satellite le funzioni sono definite, d intesa con i gestori dei servizi di telecomunicazioni, dall'Amministrazione e dalla Società.

I mezzi ed i sistemi trasmissivi necessari al collegamento fra la rete pubblica e le stazioni terrene della Società, sono di competenza dell'Amministrazione.

Non sono compresi nella concessione l'impianto e l'esercizio di stazioni terrene a bordo di natanti ed aerei destinate ad operare nell'ambito dei servizi mobili a mezzo satellite, nonchè delle stazioni terrene dei servizi di radioamatore.

Art. 2 - Assunzione della qualifica di Ente per le telecomunicazioni spaziali

Per l'esecuzione dei compiti relativi ai sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite ad essa affidati *in concessione*, la Società, in qualità di Ente designato, sottoscrive gli Accordi Operativi inclusi negli Accordi Istitutivi sottoscritti dal Governo Italiano e pertanto fa fronte ai relativi impegni e partecipa agli organi responsabili delle attività gestionali.

Nel caso di Accordi Operativi già sottoscritti dall'Amministrazione, la Società - quale Ente designato - subentrerà negli Accordi stessi previe intese con l'Amministrazione per quanto concerne i relativi aspetti economico-finanziari.

In particolare, per quanto riguarda l'Accordo Operativo dell'INMARSAT (Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite) e l'Accordo Operativo dell'EUTELSAT (Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni via Satellite), già sottoscritti dall'Amministrazione, la Società dovrà trasferire a quest'ultima le somme che riceverà dalle predette Organizzazioni Internazionali a titolo di rimborso dei contributi, maggiorati della remunerazione del capitale, versati in precedenza dall'Amministrazione.

La Società, nello svolgimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo, si uniforma alle direttive generali e programmatiche che l'Amministrazione stabilisce per assicurare il coordinamento con i gestori di telecomunicazioni in materia di previsioni di traffico pianificazione, realizzazione ed utilizzazione dei sistemi di cui al richiamato primo comma, ivi inclusi gli aspetti tariffari; a tal fine l'Amministrazione, che partecipa agli organi di controllo a livello governativo previsti dagli Accordi Istitutivi, si riserva di indicare le partecipazioni dei gestori nei casi in cui è richiesto un loro specifico impegno.

La Società si impegna altresì ad uniformarsi alle direttive che saranno impartite, tramite l'Amministrazione, per quanto concerne

l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attività spaziali svolte da altre Organizzazioni ed Enti Nazionali ed Internazionali.

Art. 3 - Scopo sociale

L'esercizio degli impianti nonchè delle attività previste dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con le attività concesse o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali.

Alla Società è consentito di fornire servizi di gestione in orbita o altri servizi anche per sistemi internazionali o per raggruppamenti di Paesi o singoli Paesi, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano all'equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo.

Le attività di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

Alla Società è inoltre consentito di svolgere attività di sperimentazione in ambito nazionale ed internazionale, allo scopo di acquisire l'esperienza necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

La Società, ove necessario, è tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 33.

Art. 4 - Sede legale e domicilio della Società

La sede legale della Società, stabilita nel comune di Roma, non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

La Società, agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via A. Bergamini 50. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato all'entità , al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi.

In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 25.200.000.000 (Venticinque miliardi e duecento milioni) interamente versato;

b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società ed ai fini

dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potrà indicare la misura dei predetti aumenti.

Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'IRI.

L'Amministrazione può, in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Art. 6 - Amministratori - Dirigenti

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani.

Del Consiglio di Amministrazione della Società fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, la cauzione del quale sarà versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto.

Del Collegio Sindacale della Società fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri.

Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione.

La Società è obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 7 - Personale della Società

Il personale della Società - compatibilmente con la normativa della Comunità Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia.

La Società stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti.

La Società ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Art. 8 - Fonti normative

La concessione è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione.

La Società è tenuta inoltre ad esercitare i servizi in concessione

nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Società è tenuta, altresì, al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

Art. 9 - Espletamento dei servizi

I servizi di telecomunicazioni espletati sui collegamenti costituiti a norma dell'art. 1 della presente Convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, all'Amministrazione od ai concessionari di quest'ultima.

Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Società ceduti in uso all'Amministrazione od ai gestori pubblici di telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di rispettiva competenza.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti - previa autorizzazione dell'Amministrazione - ad altre Amministrazioni dello Stato, e così pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte della stessa Amministrazione.

Le modalità tecnico-operative della cessione in uso e dell'utilizzazione dei collegamenti oggetto della presente Convenzione saranno regolamentate dall'Amministrazione d'intesa con la Società, tenendo conto delle esigenze imposte dalla gestione e dall'utilizzazione dei satelliti di telecomunicazioni.

Art. 10 - Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

La Società è tenuta a riparare prontamente i guasti ed i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Art. 11 - Interferenze

L'Amministrazione assegna alla Società le frequenze radioelettriche idonee all'effettuazione dei servizi.

Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Società, ritiene indispensabili per l'eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

Art. 12 - Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni

Lo scambio delle comunicazioni fra le stazioni terrene di cui

all'art. 1 e la rete nazionale di telecomunicazioni avverrà di norma presso le stazioni; pertanto i raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni saranno realizzati utilizzando *mezzi* trasmissivi di proprietà dell'Amministrazione.

Ove l'*Amministrazione* riconoscesse l'indisponibilità o la inidoneità di tali mezzi, ovvero l'impossibilità di realizzarli in tempo utile, la Società potrà essere autorizzata a costituire i raccordi medesimi con propri mezzi, seguendo le modalità previste dall'art. 13.

Per l'uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi di proprietà dell'Amministrazione e/o delle altre Società concessionarie, saranno corrisposti i canoni stabiliti nell'allegato alla presente Convenzione. Gli stessi canoni saranno applicati nei casi in cui l'Amministrazione o le altre Società concessionarie intendessero utilizzare raccordi realizzati con mezzi di proprietà della Società.

Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a revisione triennale d'accordo tra l'Amministrazione e la Società ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Art. 13 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi

I Piani pluriennali della Società concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformità alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni.

Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in coerenza con le previsioni della pianificazione economica nazionale.

Le indicazioni del Piano saranno *elaborate* in forma più particolareggiata per il primo *anno* di validità del medesimo e sotto forma di *previsione più generica* per gli anni rimanenti.

Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- correlazione fra le previsioni formulate dalla Società e l'attività spaziale nazionale ed internazionale;
- programma di sviluppo degli impianti e riferito, *per* ciascun anno, sia agli impianti che si *prevede di realizzare* nell'anno, sia a quelli progettati, *le cui realizzazioni* avverranno negli anni successivi;
- investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per

l'attuazione del programma;

- prospettiva di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni o modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalità indicate dal presente articolo.

Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro 30 giorni dalla richiesta.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Società, in attuazione del Piano generale di massima, di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti.

La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione.

L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati.

I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Art. 14 - Collaudi

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Società, al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione.

Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

E' altresì in facoltà dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Società, ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Art. 15 - Brevetti

La concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art. 16 - Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Società è tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Art. 17 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nonchè degli enti di ricerca da questa indicati, dati ed impianti di propria pertinenza ed a prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che la suddetta Amministrazione la richieda ai fini dell'espletamento dell'attività di studio e sperimentazione.

La Società assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 28, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Società Concessionaria e la Fondazione stessa; la Società potrà affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

Art. 18 - Segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Art. 19 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa

La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Art. 20 - Facoltà dello Stato di sospendere o assumere l'esercizio degli impianti

Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T., per grave necessità pubblica, il Governo può, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere temporaneamente l'esercizio dei sistemi oggetto della concessione, prendendo eventualmente possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società.

Nel caso di presa di possesso temporaneo degli impianti, è redatto un verbale da cui risulti la consistenza e lo stato della loro conservazione e del loro funzionamento.

Analogo verbale è redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito alla Società un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Art. 21 - Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali

Alla Società è vietato prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attività di cui alla concessione e su quelle che possano comunque avere riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attività spaziali, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Sono consentiti gli accordi relativi alla gestione dei sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite, di cui al precedente art. 2, e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuati a mezzo di detti sistemi.

Art. 22 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza, oltre che degli Accordi di cui all'art. 2, anche di tutte le altre Convenzioni ed Accordi che il Governo italiano stipulerà con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce all'attività oggetto della concessione.

Art. 23 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul loro funzionamento;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 24 - Ammortamento

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della *concessione, secondo le buone regole* industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art. 25 - Bilancio ed inventario

La Società deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonchè, contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ove le *disposizioni relative* siano applicabili alla Società.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi *derivanti dalla presente Convenzione* ed alle altre norme in vigore.

La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Art. 26 - Relazioni statistiche

La Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sullo sviluppo e l'utilizzazione degli impianti nell'anno precedente.

La Società è obbligata ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalità di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Società stessa.

Art. 27 - *Canoni dei collegamenti via satellite*

I canoni dovuti alla Società per *la messa a disposizione* dei collegamenti previsti all'art. 1 della presente Convenzione, saranno fissati e variati con Decreto del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni; i canoni devono tenere conto della congruità delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento, da determinare anche in funzione delle esigenze di *autofinanziamento degli investimenti*, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Società, ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi. I canoni, inoltre, devono tenere conto delle tariffe e canoni che, per analoghi servizi, saranno determinati in campo internazionale da Amministrazioni e Società estere.

I canoni *relativi* ai *collegamenti* e *servizi internazionali* sono espressi, di norma, in franchi-oro e successivamente convertiti in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dai gestori pubblici dei servizi di telecomunicazioni: detto equivalente sarà aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 28 - *Canone di concessione*

La Società corrisponderà all'*Amministrazione un canone* annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti

lordi di competenza per le attività concessele di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Per introiti lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso degli introiti di competenza della Società per le attività summenzionate, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, al netto delle quote parti di canoni spettanti ad Amministrazioni e Società concessionarie italiane ed estere, degli eventuali contributi per interessi sui mutui, delle plusvalenze derivanti da trasformazioni patrimoniali e degli interessi attivi.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.

Art. 29 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti, la Società, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, è tenuta a costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali, dovrà essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 34 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società la sanzione prevista dal successivo art. 32.

Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Società.

L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 30 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione; avrà una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 31.

Art. 31 - Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione, ivi incluse le quote di partecipazione ai sistemi di cui al

precedente art. 2 e comprende altresì il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi, ivi compresi Società, Enti ed Organizzazioni internazionali.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
b) la descrizione particolareggiata degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;
d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo, il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 36 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Art. 32 - Revoca

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione:

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 7-1° comma, 10, 12,13, 21 e 29 della presente Convenzione;
b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi i

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte,

degli immobili e degli impianti oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le *stesse norme* e modalità previste dal precedente art. 31.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza del e eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio pei la rimanente concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 33 - Decadenza

In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P T , può essere disposta la decadenza della concessione

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 32 della presente Convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art. 34 - Penali

Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nell'esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 13 e che non comportino una sanzione più grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione può applicare alla Società una penale da un minimo di Lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di Lire 50.000 000 (cinquanta milioni) per ciascuna infrazione riscontrata Le suddette penali non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni ed

inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma *della presente* Convenzione, la Società sarà gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione di anno.

Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potrà essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione di anno.

Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal precedente art. 32

Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione

Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società, che deve essere reintegrato con le norme descritte dall'art. 29 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Società, ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle.

Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 31, 32 e 33, nel caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Società stessa dovrà versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a *norma* di legge).

Art. 35 - Aggiornamenti e revisioni

A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, *decorsi tre anni dall'entrata in* vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonchè per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Art. 36 - Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due della Società ed il quinto nominato d'intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato su istanza di una delle Parti.

Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 37 - Condizione per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Art. 38 - Abrogazione della precedente Convenzione

E' abrogata la Convenzione 9 febbraio 1965 stipulata tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Telespazio, approvata con D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 1130

Si intendono altresì abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione

Art 39 Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 6 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione

Roma, 1° Agosto 1984

Per la Società

TELESPAZIO
S p a per le comunicazioni spaziali
IL PRESIDENTE
SERENA DI LAPIGIO

Per l'Amministrazione

Il direttore generale
MONACO

ALLEGATO

CANONI ANNUI PER LA RECIPROCA CESSIONE IN USO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' DEI CIRCUITI E MEZZI TRASMISSIVI E DI APPARECCHIATURE DI COMMUTAZIONE, SEGNALAZIONE, TRASMISSIONE ED ENERGIA

Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi

Si precisa che i circuiti di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F): detti circuiti, se realizzati in B.F si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o 4 fili e con segnalatori fuori banda

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e ciò a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario

1) Circuiti urbani e settoriali

Canone d'uso annuo per km. o frazione: L 58 200

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone.

2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani

a) Circuiti terminati (1)

- sino a 50 km. per ogni km , o frazione non inferiore a m 300 L. 27 500

- oltre i primi 50 km., e sino a 200 km.,
  per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 — L. 4.800
- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km.,
  per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 — L. 3.800
- oltre i primi 500 km., per ogni km.
  o frazione non inferiore a m. 300 — L. 3 200

b) <u>Gruppo primario monoterminato (2) (3)</u>

Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

- sino a 50 km., per km. o frazione non inferiore
  a m. 300 — L. 191.800
- oltre i primi 50 km. e sino a 200 km.,
  per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 — L. 57.500
- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km.,
  per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 — L. 45.100
- oltre i primi 500 km., per ogni km. o frazione
  non inferiore a m. 300 — L. 38.900

c) <u>Gruppo primario non terminato (2) (3)</u>

Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base.

Canone d'uso annuo

- sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore
  a m. 300 — L. 108 300
- Oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per
  ogni km. o frazione non inferiore a m 300 — L. 57.500
- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km.,
  per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 — L. 45 100
- oltre i primi 500 km., per ogni km. o frazione
  non inferiore a m. 300 — L. 38.900

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) <u>Gruppo secondario monoterminato</u>

Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con

segnalatori fuori banda:

- sino a 50 Km, per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700
- oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600
- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100
- oltre i primi 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 168.100

e) Gruppo secondario non terminato

Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

- sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200
- oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L 246.600
- oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100
- oltre i primi 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 168.100

f) Gruppo quaternario

Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo

- per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300

NOTE :

(1)- Al circuito numerico si applicherà, in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato.

(2) - Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applicherà, in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico.

(3) - I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone G.S. monoterminato.

Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia

Il canone annuo è stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone è compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonchè l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento

e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali

Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone è ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione).

Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria all'alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso

- nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima dell'applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata;
- nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%;

nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Società all'Amministrazione, il costo del tavolo comprenderà anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Società.

Art 3- Criteri per il frazionamento dei canoni

Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso

Art 4- Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi

a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Società di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti

Gli oneri annui si determinano come segue

- si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto);

dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo quindi da eventuali

situazioni anomale);

- i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificatamente attribuibili);
- i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati

Per il calcolo della rata annua di ammortamento di fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a:

- equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni
- cavi, antenne 25 anni
- edifici 50 anni

ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo.

b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri:

- quando fra le località terminali dei circuiti esiste una sola possibilità di instradamento, la lunghezza di riferimento è quella elettrica degli stessi circuiti;
- quando fra le località terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono più possibilità di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialità dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1° maggio 1983.

Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Art. 5- Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni

I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi.

L'Amministrazione e la Società rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo

Art. 6- Applicazione dei canoni

I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1° maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 12 della presente Convenzione.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651120/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.